



Bruxelles, 30 novembre 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0051(COD)**

15024/1/22
REV 1

DRS 64
SUSTDEV 203
CODEC 1793
COMPET 928

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	6533/22
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 23 febbraio 2022 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937¹.
2. La proposta di direttiva, basata sugli articoli 50 e 114 TFUE, stabilisce norme sugli obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato. Stabilisce inoltre norme sulla responsabilità in caso di violazione di tali obblighi.

¹ Doc. 6533/22 + ADD 1.

3. La proposta di direttiva mira a definire una disciplina trasversale volta a promuovere il contributo delle società attive nel mercato unico per compiere la transizione dell'Unione a un'economia verde e climaticamente neutra, in linea con il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
4. La commissione giuridica (JURI) del Parlamento europeo ha nominato la sig.ra. Lara WOLTERS (S&D, NL) relatrice sulla proposta, ed è stato chiesto un parere a otto commissioni, segnatamente la commissione per lo sviluppo (DEVE), la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), la commissione per gli affari esteri (AFET), la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), la commissione per i problemi economici e monetari (ECON), la commissione per il commercio internazionale (INTA) e la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL), le ultime cinque in qualità di commissioni associate. La commissione JURI dovrebbe votare i suoi emendamenti alla proposta della Commissione e adottare il mandato negoziale alla fine di marzo 2023, mentre il mandato negoziale dovrebbe essere votato in Aula nel maggio 2023.
5. Il parere del Comitato economico e sociale europeo è stato adottato il 14 luglio 2022².

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

6. Nella riunione del 24 febbraio 2022 il Consiglio ha ascoltato una presentazione della Commissione sul contenuto e sulla finalità della proposta di direttiva.
7. Il 24 ottobre 2022 il Consiglio "Ambiente", su richiesta della delegazione BE, sostenuta dalla delegazione ES, è stato informato in merito ai lavori e ai progressi compiuti in relazione alla proposta di direttiva.

² Doc. 11489/22.

8. Il 26 ottobre 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha fornito orientamenti per gli ulteriori lavori. Sulla base delle posizioni espresse dalle delegazioni, che sono state ulteriormente elaborate in sede di gruppo "Diritto delle società", la presidenza ha presentato un testo di compromesso riveduto alla riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 18 novembre 2022 al fine di preparare un orientamento generale sulla proposta. La riunione ha tuttavia confermato che, sebbene le delegazioni abbiano raggiunto un accordo sulla maggior parte della proposta, le loro opinioni divergono ancora su un numero limitato di questioni.
9. Sulla base delle opinioni espresse in tale riunione, la presidenza ha presentato un nuovo testo di compromesso nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 25 novembre 2022, al fine di ultimare i preparativi dell'orientamento generale sul testo. Talune delegazioni hanno ancora espresso alcune preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda la nuova definizione di "catena di attività" di cui all'articolo 3, lettera g). La presidenza ha presentato un testo di compromesso riveduto su tale disposizione, che ha ricevuto un ampio sostegno ed è stato inserito nel documento 15024/22 al fine di raggiungere un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 1° dicembre 2022. Alcune delegazioni mantengono una riserva d'esame sul testo di compromesso.
10. A seguito delle discussioni svoltesi nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti il 25 novembre 2022, alcune delegazioni hanno continuato a sollevare l'importante questione relativa alla copertura della fornitura di servizi finanziari da parte delle imprese finanziarie regolamentate. Dato che le posizioni di alcuni Stati membri si sono evolute dopo tale riunione, la presidenza ha ritenuto che questa importante questione dovesse essere ulteriormente esaminata dal Comitato dei rappresentanti permanenti in preparazione del Consiglio "Competitività".

11. Le discussioni durante la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 30 novembre 2022 si sono incentrate su un nuovo compromesso della presidenza per quanto riguarda la copertura dei servizi finanziari forniti da imprese finanziarie regolamentate nella proposta di direttiva. Alcune delegazioni hanno continuato a sollevare preoccupazioni mantenendo riserve d'esame sul testo. La presidenza ha concluso che il compromesso presentato sarà incluso nel testo di compromesso consolidato e trasmesso al Consiglio "Competitività" del 1° dicembre 2022, al fine di raggiungere un accordo su un orientamento generale. Il testo di compromesso riveduto, risultante dalla riunione del Coreper del 30 novembre 2022, è riportato nell'allegato della presente nota. Le modifiche rispetto al testo già presentato al Consiglio³ sono indicate in grassetto sottolineato per quanto riguarda le aggiunte e con [...] per quanto riguarda le soppressioni.

III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO

A. Ambito di applicazione (articolo 2)

12. L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione soggettivo della proposta di direttiva e i criteri per determinare quali società sarebbero tenute a esercitare la dovuta diligenza (articolo 2, paragrafi 1 e 2). I criteri si basano sul numero di dipendenti e sul fatturato netto a livello mondiale per le società dell'UE, nonché sul fatturato netto generato nell'Unione per le società di paesi terzi. I criteri dovrebbero essere soddisfatti a livello delle singole società, come proposto dalla Commissione, ma per due esercizi consecutivi. È stata inoltre introdotta una disposizione che consente alle società di adempiere alcuni degli obblighi di diligenza a livello di gruppo (articolo 4 bis).
13. Per quanto riguarda le società di paesi terzi, se soddisfano il criterio del fatturato netto generato nell'Unione, esse rientrerebbero nell'ambito di applicazione soggettivo della proposta di direttiva indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una succursale o una filiazione nell'Unione. È stata aggiunta una nuova disposizione all'articolo 21, paragrafo 1 bis, che richiederebbe alla Commissione di istituire un sistema sicuro di scambio di informazioni relative al fatturato netto generato nell'Unione da società di paesi terzi che non hanno succursali nell'UE o che hanno succursali situate in più Stati membri, al fine di determinare lo Stato membro competente.

³ Doc. 15024/22.

14. La logica generale della proposta della Commissione per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le soglie relative al numero di dipendenti e al fatturato netto è stata mantenuta, tuttavia il testo di compromesso comprende anche una clausola di introduzione graduale e un periodo di "vacatio legis" di un anno tra la fine del periodo di recepimento e l'applicazione delle norme della proposta di direttiva (articolo 30) al fine di garantire la proporzionalità delle nuove norme introdotte, come auspicato da molte delegazioni. Pertanto, le norme della proposta di direttiva si applicherebbero in primo luogo alle società di dimensioni molto grandi con più di 1 000 dipendenti e 300 milioni di EUR di fatturato netto a livello mondiale, o 300 milioni di EUR di fatturato netto generato nell'Unione per le società di paesi terzi a decorrere da tre anni dall'entrata in vigore.
15. Per chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione della proposta di direttiva, l'elenco dei settori ad alto rischio (articolo 2, paragrafo 1, lettera b)) è stato integrato da un nuovo allegato (allegato II) contenente i codici NACE corrispondenti ai settori elencati.
16. L'articolo 2 è accompagnato da una clausola di riesame dettagliata (articolo 29) che prevede che la Commissione riferisca e proceda a una valutazione in merito alla necessità di rivedere o meno, in futuro, le soglie relative al numero di dipendenti e al fatturato netto, l'elenco dei settori ad alto rischio e il criterio del fatturato netto generato nell'Unione per quanto riguarda le società di paesi terzi. Inoltre la Commissione dovrebbe anche riferire e procedere a una valutazione relativamente all'opportunità di modificare l'approccio individuale in un approccio consolidato, nonché di rivedere l'ambito di applicazione soggettivo della proposta di direttiva in modo da includere altre persone giuridiche costituite sotto forme giuridiche diverse da quelle attualmente previste nella proposta di direttiva.

B. Definizioni (articolo 3)

i. Partner commerciale (articolo 3, lettere e) e f))

17. La definizione di rapporto d'affari consolidato proposta dalla Commissione è stata soppressa nell'articolo 3, lettera f), poiché l'intero concetto è stato abbandonato. Viene invece utilizzata solo la definizione di "partner commerciale" di cui all'articolo 3, lettera e) ("rapporto d'affari" nella proposta dalla Commissione). Al fine di garantire la fattibilità per le società e di allinearsi al quadro internazionale, l'approccio basato sul rischio è stato rafforzato nella proposta, principalmente modificando l'articolo 6 (mappatura e valutazione approfondita degli impatti negativi) e introducendo un nuovo articolo 6 bis sull'attribuzione di priorità agli impatti negativi. Quando non è possibile affrontare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, le società attribuiscono un ordine di priorità agli impatti negativi in base alla loro gravità e probabilità e affrontano innanzitutto quelli più significativi, prima di passare a quelli meno significativi. La gravità di un impatto negativo è valutata in base alla sua rilevanza, al numero di persone colpite o all'estensione dell'ambiente colpito e alla difficoltà di ripristinare la situazione preesistente.

ii. Catena di attività (articolo 3, lettera g))

18. Il termine "catena del valore" contenuto nella proposta della Commissione è stato sostituito dal termine neutro "catena di attività" per rispecchiare le opinioni divergenti degli Stati membri sulla questione se contemplare l'intera "catena del valore" o limitare l'ambito di applicazione alla "catena di approvvigionamento", e per evitare confusione con definizioni già esistenti poiché il contenuto del termine è stato modificato.

19. Per quanto riguarda il contenuto della "catena di attività", il testo di compromesso è passato dal concetto di "catena del valore" completa a quello di catena di approvvigionamento, abbandonando completamente la fase di utilizzo dei prodotti della società o della sua prestazione di servizi. Al fine di migliorare la chiarezza giuridica, è stato incluso nella definizione proposta di "catena di attività" un elenco di attività dei partner commerciali contemplate. Poiché tali attività erano già menzionate nel considerando (18), la presidenza le ha spostate nel dispositivo del testo. È stata inoltre aggiunta un'esenzione per i prodotti soggetti al controllo delle esportazioni (ad esempio prodotti a duplice uso e armi) in relazione alla distribuzione, al trasporto, all'immagazzinamento e allo smaltimento di tali prodotti. Nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 25 novembre 2022 sono state apportate ulteriori modifiche per chiarire le parti della definizione a monte e a valle.
- C. Imprese finanziarie regolamentate (articolo 2, paragrafo 8, articolo 3, lettere a) e g), articolo 6, paragrafo 3, articolo 7, paragrafo 6, articolo 8, paragrafo 7, articolo 10, paragrafo 2, e articolo 29, lettera c bis))**
20. A seguito di ulteriori discussioni tenutesi nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 30 novembre 2022 per quanto concerne la copertura della fornitura di servizi finanziari da parte delle imprese finanziarie regolamentate, è stato presentato un testo di compromesso per rispondere alle restanti preoccupazioni di alcune delegazioni, lasciando a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere, in fase di recepimento della direttiva, se includere o meno la fornitura di servizi finanziari da parte delle imprese finanziarie regolamentate. A tale riguardo sono state introdotte modifiche all'articolo 2, paragrafo 8, all'articolo 3, lettera g), all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 29, lettera c bis). I relativi considerando (19), (34), (36 ter), (39), (41 ter), (43) e (70) sono stati modificati di conseguenza.
21. Per quanto riguarda la definizione di imprese finanziarie regolamentate che rientrerebbero nel campo di applicazione della proposta di direttiva, il testo di compromesso non include nel campo di applicazione i prodotti finanziari (ossia i fondi di investimento alternativi (FIA) e gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)). Agli Stati membri è stata offerta la possibilità di non applicare la direttiva proposta agli enti pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale ai sensi del diritto dell'UE applicabile.

22. La definizione di catena di attività in relazione alle imprese finanziarie regolamentate è stata modificata per garantire chiarezza in merito alla fornitura dei servizi finanziari che dovrebbero essere coperti, se lo Stato membro decide di applicare la direttiva alla fornitura di tali servizi finanziari, escludendo nel contempo le attività di investimento a causa delle loro specificità. Se lo Stato membro decide di non applicare la direttiva alla fornitura di servizi finanziari da parte delle imprese finanziarie regolamentate (per coprire la parte a valle della catena di attività), la catena di attività per le imprese finanziarie regolamentate dovrebbe essere la stessa del resto delle società di diversi settori economici.
23. Se lo Stato membro decide di applicare la direttiva alla fornitura di servizi finanziari da parte delle imprese finanziarie regolamentate, queste ultime dovrebbero essere tenute a individuare gli impatti negativi sulle operazioni dei loro partner commerciali solo prima della prestazione del servizio finanziario (articolo 6, paragrafo 3). È stata introdotta una conseguente esenzione per l'obbligo di monitorare gli effetti negativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in modo che, per quanto riguarda le operazioni dei partner commerciali cui le società forniscono servizi finanziari, queste ultime siano tenute a monitorare solo gli effetti negativi individuati prima della prestazione del servizio finanziario.
24. L'ultima serie di modifiche su questo aspetto è stata introdotta per far fronte all'obbligo di un'impresa finanziaria regolamentata di sospendere temporaneamente o cessare un rapporto d'affari (articolo 7, paragrafo 6, e articolo 8, paragrafo 7), qualora nessuna delle misure appropriate adottate per far fronte all'impatto negativo abbia avuto successo. In deroga a tale obbligo generale, le imprese finanziarie regolamentate che prestano servizi finanziari non sono tenute a sospendere temporaneamente o cessare il rapporto d'affari. In tal caso, tuttavia, l'impresa monitora l'impatto negativo proseguendo nel contempo gli sforzi per farvi fronte.

D. Lotta ai cambiamenti climatici (articolo 15)

25. Come richiesto da molti Stati membri, il testo della disposizione sulla lotta ai cambiamenti climatici è stato quanto più possibile allineato alla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità che sarà adottata fra breve, compreso un riferimento specifico a tale direttiva, al fine di evitare problemi riguardo alla sua interpretazione giuridica ed evitando nel contempo di aumentare gli obblighi delle società a norma dell'articolo in questione.
26. In considerazione delle forti preoccupazioni degli Stati membri in merito alla disposizione proposta dalla Commissione che collega la remunerazione variabile degli amministratori al loro contributo alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società, questa disposizione è stata soppressa (articolo 15, paragrafo 3). La forma e la struttura della remunerazione degli amministratori sono questioni che rientrano essenzialmente nella competenza della società e dei suoi organi o azionisti pertinenti. Le delegazioni hanno chiesto di non interferire con i diversi sistemi di governo societario all'interno dell'Unione, che rispecchiano le diverse visioni degli Stati membri sul ruolo delle società e dei loro organi nel determinare la remunerazione degli amministratori.

E. Responsabilità civile (articolo 22)

27. L'articolo 22 è stato modificato in modo significativo al fine di garantire alle società chiarezza e certezza del diritto ed evitare interferenze irragionevoli con i sistemi degli Stati membri in materia di diritto del risarcimento per fatto illecito. Le quattro condizioni che devono essere soddisfatte affinché una società sia ritenuta responsabile — un danno causato a una persona fisica o giuridica, una violazione dell'obbligo, il nesso di causalità tra il danno e la violazione dell'obbligo e una colpa (dolo o negligenza) — sono state chiarite nel testo ed è stato incluso l'elemento della colpa.
28. Inoltre, nel testo di compromesso è stato espressamente previsto il diritto al pieno risarcimento delle vittime di impatti negativi sui diritti umani e di impatti ambientali negativi. D'altro canto, il diritto al pieno risarcimento non dovrebbe comportare una sovracompensazione, ad esempio mediante danni punitivi.

29. Sono stati inoltre forniti chiarimenti in merito alla responsabilità in solido di una società e di una filiazione o di un partner commerciale e all'applicazione necessaria delle norme in materia di responsabilità civile. Tutti questi chiarimenti e precisazioni hanno consentito di sopprimere la garanzia per le società che chiedono ai loro partner commerciali indiretti garanzie contrattuali, tenuto conto delle pesanti critiche mosse a questa disposizione a causa della sua forte dipendenza dalle garanzie contrattuali.

F. Obblighi degli amministratori (articoli 25 e 26)

30. La proposta della Commissione disciplinava il dovere di sollecitudine degli amministratori (articolo 25) e stabiliva l'obbligo per gli amministratori delle società dell'UE di istituire e sorvegliare le azioni di diligenza e di adeguare la strategia aziendale per tenere conto degli impatti negativi individuati e delle misure di diligenza adottate (articolo 26).

31. In considerazione delle forti preoccupazioni espresse dagli Stati membri che ritenevano l'articolo 25 un'interferenza inappropriata con le disposizioni nazionali relative al dovere di sollecitudine degli amministratori, che rischiava di compromettere il dovere degli amministratori di agire nel migliore interesse della società, tali disposizioni sono state soppresse dal testo.

32. Poiché il contenuto dell'articolo 26 era strettamente connesso alla procedura di diligenza, l'articolo è stato soppresso e i suoi elementi principali spostati nella disposizione sull'integrazione della diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società (articolo 5, paragrafo 3), tenuto conto della varietà dei sistemi di governo societario e della libertà delle società di disciplinare le proprie questioni interne.

G. Allegato I e definizioni degli impatti negativi (articolo 3, lettere b) e c)

33. L'allegato I della proposta di direttiva ha subito modifiche significative con l'obiettivo principale di rendere gli obblighi quanto più possibile chiari e facilmente comprensibili per le società, garantendo nel contempo una base giuridica solida. La logica dell'allegato I consiste nell'elencare diritti e divieti specifici il cui abuso o violazione costituisce un impatto negativo sui diritti umani (articolo 3, lettera c)) o un impatto ambientale negativo (articolo 3, lettera b)). Per comprendere meglio come dovrebbero essere interpretati tali diritti e divieti, l'allegato I contiene riferimenti agli strumenti internazionali che fungono da punti di riferimento.

34. Al fine di garantire la legittimità dei riferimenti a strumenti internazionali giuridicamente vincolanti solo per gli Stati, e seguendo la logica generale dell'allegato I, quest'ultimo riguarda solo gli strumenti internazionali ratificati da tutti gli Stati membri. Nel complesso, l'allegato I del testo di compromesso fa riferimento solo agli obblighi e divieti che possono essere rispettati dalle società e non solo dagli Stati.
35. Per quanto riguarda la parte dell'allegato I relativa ai diritti umani, essa riguarda solo gli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti riconosciuti come elenco minimo di strumenti nel quadro internazionale. Per quanto riguarda la parte ambientale dell'allegato I, è stato aggiunto un numero limitato di obblighi e divieti specifici supplementari previsti dagli strumenti ambientali internazionali, la cui violazione comporta un impatto ambientale negativo.
36. Inoltre, sono state chiarite le definizioni di impatto ambientale negativo e impatto negativo sui diritti umani. Oltre a ciò, la cosiddetta "clausola onnicomprensiva" inclusa nella proposta della Commissione è stata mantenuta al fine di salvaguardare l'indivisibilità dei diritti umani, ma è stata chiarita in modo approfondito per garantire la massima prevedibilità per le società.

IV. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, la presidenza ritiene che il testo rappresenti un compromesso equilibrato tra le opinioni espresse dalle delegazioni. Si invita pertanto il Consiglio ad approvare un orientamento generale, sulla base del testo che figura nell'allegato, nella sessione del Consiglio "Competitività" del 1° dicembre 2022 e a incaricare la presidenza di avviare negoziati con il Parlamento europeo.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica
la direttiva (UE) 2019/1937**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Un elevato livello di protezione e il miglioramento qualitativo dell'ambiente e la promozione dei valori fondamentali europei si annoverano tra le priorità dell'Unione indicate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il Green Deal europeo"⁵. Tali obiettivi richiedono il coinvolgimento non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, in particolare delle società.
- (3) Nella comunicazione su un'Europa sociale forte per una transizione giusta⁶ la Commissione si è impegnata a migliorare l'economia sociale di mercato europea per realizzare una transizione giusta alla sostenibilità. La presente direttiva contribuirà al pilastro europeo dei diritti sociali, che promuove diritti che garantiscono condizioni di lavoro eque. Si inserisce nelle politiche e nelle strategie dell'UE relative alla promozione del lavoro dignitoso in tutto il mondo, anche nelle catene globali del valore, come indicato nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo⁷.
- (4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, in particolare quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione⁸ e a livello nazionale⁹ diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (COM(2020) 14 final).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final).

⁸ "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021.

⁹ Ad esempio <https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission>

- (5) Le norme internazionali vigenti in materia di condotta d'impresa responsabile specificano che le società dovrebbero tutelare i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani¹⁰ riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono.
- (6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali¹¹, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali¹² sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene di approvvigionamento e altri rapporti d'affari. Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)¹³.

¹⁰ Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

¹¹ Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo <http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/>. <https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/>.

¹² Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo <https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>.

¹³ Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm.

- (7) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite¹⁴, adottati da tutti gli Stati membri dell'ONU nel 2015, comprendono la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. L'Unione si è prefissa lo scopo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il settore privato contribuisce a tali obiettivi.
- (8) Gli accordi internazionali siglati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui l'Unione e gli Stati membri sono parti, come l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi")¹⁵ e il recente patto di Glasgow per il clima¹⁶, definiscono precise vie per affrontare la questione dei cambiamenti climatici e mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5 °C. Oltre agli interventi specifici attesi da tutti i firmatari, si considera che un ruolo fondamentale per il conseguimento di questi obiettivi incomba al settore privato, in particolare tramite le strategie di investimento che attua.

¹⁴ https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

¹⁵ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

¹⁶ Patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021 alla COP26 di Glasgow,
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

- (9) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ l'Unione si è inoltre impegnata per legge a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Entrambi gli impegni richiedono una modifica delle modalità di produzione e di acquisto delle società. Il piano della Commissione per l'obiettivo climatico 2030¹⁸ presenta una modellizzazione dei diversi livelli di riduzione delle emissioni richiesti ai diversi settori economici, sebbene debbano tutti, in qualsiasi scenario, ridurle sensibilmente per permettere all'Unione di conseguire gli obiettivi climatici che si è data. Il piano sottolinea inoltre che "la modifica delle regole e delle prassi relative al governo societario, compresa la finanza sostenibile, porterà manager e imprenditori a dare priorità agli obiettivi di sostenibilità nelle loro azioni e strategie." La comunicazione sul Green Deal europeo del 2019¹⁹ stabilisce che tutte le azioni e le politiche dell'UE debbano convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile. Stabilisce inoltre che la sostenibilità debba essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria.
- (10) Secondo la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici"²⁰, che presenta la strategia dell'Unione di adattamento ai cambiamenti climatici, le nuove decisioni politiche e in materia di investimenti dovrebbero essere basate sul clima e adeguate alle esigenze future, anche per le imprese più grandi che gestiscono le catene del valore. La presente direttiva dovrebbe essere coerente con tale strategia. Analogamente dovrebbe esservi coerenza con la direttiva [...] della Commissione che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (direttiva sui requisiti patrimoniali)²¹, che stabilisce requisiti chiari per le norme di governance delle banche, compresa la conoscenza dei rischi ambientali, sociali e di governance a livello di consiglio di amministrazione.

¹⁷ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

¹⁸ SWD/2020/176 final.

¹⁹ COM/2019/640 final.

²⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021) 82 final), disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN>.

²¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (11) Il piano d'azione per l'economia circolare²², la strategia sulla biodiversità²³, la strategia dal produttore al consumatore²⁴, la strategia in materia di sostanze chimiche²⁵, l'"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"²⁶, l'industria 5.0²⁷, il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali²⁸ e il riesame della politica commerciale del 2021²⁹ elencano tra i loro elementi un'iniziativa sul governo societario sostenibile.
- (12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024³⁰. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e di altre linee guida internazionali pertinenti, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza.

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).

²⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)381 final).

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

²⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "[Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa](#)" (COM(2021) 350 final).

²⁷ Industria 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_it

²⁸ <https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/it/>

²⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021) 66 final).

³⁰ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020) 5 final).

- (13) Nella risoluzione del 10 marzo 2021 il Parlamento europeo invita la Commissione a proporre norme unionali per un obbligo globale di diligenza delle imprese³¹. Le conclusioni del Consiglio su diritti umani e lavoro dignitoso del 1° dicembre 2020³² nelle catene di approvvigionamento globali hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di quadro giuridico dell'Unione in materia di governance societaria sostenibile che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento globali. Nella relazione di iniziativa adottata il 2 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile, il Parlamento europeo chiede inoltre di precisare gli obblighi degli amministratori. Nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022³³, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione si sono impegnati a realizzare un'economia al servizio delle persone e a migliorare il quadro normativo in materia di governance societaria sostenibile.
- (14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse nonché alle attività delle loro filiazioni e partner commerciali nelle catene di attività cui le società partecipano. La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di rispettare e tutelare i diritti umani e l'ambiente ai sensi del diritto internazionale.

³¹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html.

³² Conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali (doc. 13512/20).

³³ Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle priorità legislative dell'UE per il 2022, disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021C1221%2801%29&qid=1646310656008>.

- (14 bis) La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione dovrebbero prevalere per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici. Tra gli esempi di tali obblighi contenuti negli atti legislativi dell'Unione figurano gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto)³⁴, [alla proposta di regolamento sulle batterie³⁵] o [alla proposta di regolamento sulle catene di approvvigionamento a deforestazione zero³⁶].
- (14 ter) Al fine di tener conto delle specificità dei regimi pensionistici e di sicurezza sociale nei diversi Stati membri, gli Stati membri dovrebbero decidere se applicare la presente direttiva ai rispettivi enti pensionistici che gestiscono regimi di sicurezza sociale a norma del diritto dell'Unione applicabile.

³⁴ Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

³⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020) 798 final).

³⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021) 706 final).

- (15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i propri partner commerciali, diretti e indiretti, lungo l'intera catena di attività. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verifichino mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Ad esempio, con riguardo ai partner commerciali in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità delle attività commerciali della società e della sua catena di attività, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner commerciali, del potere della società di influenzare i suoi partner commerciali diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.
- (16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi. Si tratta delle fasi seguenti: 1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, 4) valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione.

(16 bis) Al fine di rendere più efficace il dovere di diligenza e ridurre l'onere per le società, queste ultime dovrebbero avere il diritto di condividere risorse e informazioni all'interno del gruppo di società di cui sono parte e con altri soggetti giuridici, nel rispetto del diritto nazionale e dell'Unione vigente. Inoltre la società madre ricadente nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere autorizzata ad adempiere alcuni degli obblighi di diligenza anche per conto delle filiazioni ricadenti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Poiché la società madre soddisferebbe tali obblighi di diligenza per conto delle filiazioni, queste ultime dovrebbero solamente essere tenute a rispettare gli obblighi che per loro natura devono essere assolti a livello di filiazione. La possibilità di adempiere gli obblighi a livello di gruppo dovrebbe essere limitata alle società madri e filiazioni che ricadono tutte nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tale limitazione è necessaria ai fini dell'applicazione amministrativa nelle situazioni in cui la società madre dovrebbe essere responsabile dell'adempimento degli obblighi di diligenza, ad eccezione degli obblighi che restano attribuiti alle filiazioni. L'autorità di controllo della società madre dovrebbe essere competente a monitorare e valutare l'adempimento degli obblighi di diligenza dell'intero gruppo, ad eccezione degli obblighi che restano attribuiti alle filiazioni, rispetto ai quali l'autorità di controllo competente dovrebbe essere quella della filiazione in questione. Se la filiazione non ricade nell'ambito di applicazione della presente direttiva, la società madre non può esercitare il dovere di diligenza per conto della filiazione, in quanto la filiazione non è tenuta ad adempiere il dovere di diligenza. In tal caso la società madre dovrebbe contemplare le attività della filiazione nell'ambito dei propri obblighi di diligenza. Se le filiazioni ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva, ma non la società madre, queste dovrebbero comunque essere autorizzate a condividere risorse e informazioni all'interno del gruppo di società. Tuttavia le filiazioni sarebbero responsabili dell'adempimento degli obblighi di diligenza a norma della presente direttiva.

- (16 ter) L'adempimento degli obblighi di diligenza a livello di gruppo non dovrebbe pregiudicare la responsabilità civile delle filiazioni nei confronti delle vittime che subiscono il danno. Qualora le condizioni per la responsabilità civile siano soddisfatte, la filiazione potrebbe essere ritenuta responsabile del danno, indipendentemente dal fatto che gli obblighi di diligenza siano stati assolti dalla filiazione o dalla società madre per conto della filiazione.
- (16 quater) In linea con il diritto dell'Unione vigente, quando condividono informazioni per adempiere gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, le società o i soggetti giuridici non dovrebbero essere tenuti a comunicare ai loro partner commerciali informazioni ritenute un segreto commerciale ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷.
- (17) Impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente possono prodursi nelle attività delle società stesse, nelle attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi generati durante la maggior parte del ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle attività delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e delle catene di attività cui partecipa.

³⁷ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(18) La catena di attività dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione e alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, che dovrebbe includere le attività dei partner commerciali, diretti e indiretti, che progettano, estraggono, fabbricano, trasportano, immagazzinano e forniscono alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività. Inoltre la catena di attività dovrebbe comprendere le attività dei partner commerciali, diretti e indiretti, che distribuiscono, trasportano, immagazzinano e smaltiscono il prodotto, compresi, tra l'altro, lo smantellamento del prodotto e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica, se tali attività sono svolte per la società o a suo nome. Lo smaltimento del prodotto da parte dei consumatori dovrebbe essere escluso al fine di garantire la fattibilità degli obblighi di diligenza. Inoltre, la catena di attività non dovrebbe comprendere la distribuzione, il trasporto, l'immagazzinamento e lo smaltimento di un prodotto soggetto al controllo delle esportazioni di uno Stato membro, vale a dire il controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ o il controllo delle esportazioni di armi, munizioni o materiale bellico nel quadro dei controlli nazionali delle esportazioni, dopo che l'esportazione del prodotto è stata autorizzata.

³⁸ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

(19) Per le imprese finanziarie regolamentate, la definizione di "catena di attività" [...] **dovrebbe comprendere anche la fornitura di** servizi finanziari [...] **ai sensi della presente direttiva, se lo Stato membro decide di applicare la direttiva anche alla fornitura di tali servizi. In questo caso la definizione del termine "catena di attività"** dovrebbe essere adattata per tener conto delle loro specificità, al fine di includere le attività di allocazione di capitale e le attività che forniscono copertura assicurativa all'economia reale. È pertanto opportuno non includere nella definizione del termine "catena di attività" servizi finanziari diversi dai servizi che si traducono direttamente in un'allocazione di capitale o in copertura del rischio tramite assicurazione o riassicurazione. Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che prestano servizi finanziari, la "catena di attività" relativa alla prestazione di tali servizi dovrebbe essere limitata alle attività delle controparti che ricevono tali servizi e delle loro filiazioni che beneficiano dei servizi le cui attività sono collegate al servizio o in questione. Le attività dei partner commerciali nelle catene di attività di tali controparti non dovrebbero essere contemplate. Non dovrebbero essere considerati parte della catena di attività dell'impresa finanziaria le controparti che sono famiglie o persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese.

(20) [...]

(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società stabilite nell'Unione con, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o si sarebbe dovuto adottare il bilancio annuale, a condizione che esse soddisfino tali criteri per due esercizi consecutivi. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, a condizione che esse soddisfino tali criteri per due esercizi consecutivi, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi tre anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante. I lavoratori stagionali dovrebbero essere inclusi nel calcolo del numero di dipendenti proporzionalmente al numero di mesi nei quali sono impiegati.

³⁹ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e bevande e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). Tali settori dovrebbero essere intesi come comprendenti i relativi settori di attività economiche associate alla classificazione statistica delle attività economiche applicabile stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹. Date le sue specificità, in particolare per quanto riguarda la catena di attività e i servizi offerti, il settore finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo, è opportuno contemplare in questo settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata.

⁴¹ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

- (23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, delle attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui esse partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR generato nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno 20 milioni di EUR siano stati generati in uno o più settori ad alto impatto. Le società devono soddisfare tali criteri per due esercizi consecutivi.
- (24) Per definire l'ambito d'applicazione in relazione alle società di paesi terzi è opportuno optare per il criterio del fatturato descritto, in quanto crea un collegamento territoriale tra la società di paese terzo e il territorio dell'Unione. Il fatturato è un indicatore degli effetti che le attività di tali società potrebbero avere sul mercato interno. In conformità del diritto internazionale tali effetti giustificano l'applicazione del diritto dell'Unione alle società di paesi terzi. Il fatturato di ciascuna di queste società dovrebbe essere determinato applicando i metodi di calcolo del fatturato netto validi per le società di paesi terzi di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴². Ai fini di una corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno astenersi dallo stabilire un numero minimo di lavoratori dipendenti per determinare quali società di paesi terzi ricadano nel relativo ambito d'applicazione, in quanto la nozione di "dipendenti" utilizzata ai fini della presente direttiva si basa sul diritto dell'Unione e non potrebbe essere traslata facilmente al di fuori di questa. In assenza di una metodologia chiara e coerente, anche nei sistemi contabili, per determinare i dipendenti di società di paesi terzi, tale numero minimo di lavoratori dipendenti creerebbe pertanto incertezza giuridica e sarebbe difficile da applicare per le autorità di controllo.

⁴² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

La definizione di fatturato dovrebbe basarsi sulla direttiva 2013/34/UE, che ha già stabilito i metodi di calcolo del fatturato netto per le società di paesi terzi, in quanto le definizioni di fatturato ed entrate sono simili nei sistemi contabili internazionali. Affinché l'autorità di controllo sappia quali società di paesi terzi generano nell'Unione il fatturato richiesto per ricadere nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, è opportuno esigere che il mandatario della società di un paese terzo o la società stessa informi l'autorità di controllo dello Stato membro in cui è domiciliato o stabilito il mandatario della società di paese terzo e, se diversa, l'autorità di controllo dello Stato membro in cui la società ha generato la maggior parte del fatturato netto nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, del fatto che la società è una società ricadente nell'ambito d'applicazione della direttiva. Se necessario per determinare in quale Stato membro la società di un paese terzo abbia generato la maggior parte del suo fatturato netto nell'Unione, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di informare lo Stato membro in merito al fatturato netto generato nell'Unione dalla società di un paese terzo. La Commissione dovrebbe creare un sistema per garantire tale scambio di informazioni.

(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda gli impatti negativi in termini di diritti umani sulle persone causati dall'abuso di uno dei diritti sanciti dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato I, parte I, sezione 1, della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare negli impatti negativi in termini di diritti umani contemplati dalla presente direttiva anche l'abuso di un diritto umano non elencato espressamente nell'allegato I, parte I, sezione 1, che può essere perpetrato da una società, da una filiazione o da un partner commerciale e che pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato dagli strumenti in materia di diritti umani elencati nell'allegato I, parte I, sezione 2, purché la società in questione fosse ragionevolmente in grado di individuare tale abuso dei diritti umani nelle proprie attività o in quelle della sua filiazione o dei suoi partner commerciali, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del caso specifico, quali la natura e la portata delle attività commerciali della società e della rispettiva catena di attività, il settore economico e il contesto geografico e operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi elencati nell'allegato I, parte II, della presente direttiva.

- (26) Nel valutare gli impatti negativi sui diritti umani, le società hanno a disposizione orientamenti che illustrano in che modo le attività che svolgono possano incidere sui diritti umani e quale condotta sia loro vietata in base ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Siffatti orientamenti sono inclusi, ad esempio, nel quadro di riferimento per la comunicazione dei principi guida delle Nazioni Unite⁴³, nella guida interpretativa dei principi guida delle Nazioni Unite⁴⁴ o nella guida di riferimento per le imprese: I diritti umani tradotti, versione 2.0⁴⁵.
- (26 bis) Al fine di esercitare un dovere di diligenza significativo in materia di diritti umani e ambiente, le società dovrebbero consultare i portatori di interessi durante l'intero processo di esecuzione delle azioni di dovuta diligenza. I portatori di interessi della società dovrebbero comprendere i dipendenti della società, i dipendenti delle sue filiazioni, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, i consumatori e altri individui, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali. Per persone potenzialmente lese si potrebbe intendere, ad esempio, i difensori dei diritti umani e dell'ambiente, come inteso nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani. Per gruppi o comunità potenzialmente lesi si potrebbero intendere, ad esempio, i popoli indigeni protetti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Per soggetti potenzialmente lesi si potrebbero intendere, ad esempio, le organizzazioni della società civile o le istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente.

⁴³ https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPREportingFramework_withguidance2017.pdf.

⁴⁴ <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf>.

⁴⁵ Human Rights Translated 2.0: A Business Reference Guide, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HRT_2_0_EN.pdf

(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le attività delle loro filiazioni e quelle dei loro partner commerciali nelle catene di attività delle società, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle loro politiche e nei loro sistemi di gestione dei rischi, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere una procedura di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi.

(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle loro politiche e nei loro sistemi di gestione dei rischi e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche e dei sistemi di gestione dei rischi delle società, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società e, se del caso, i suoi partner commerciali diretti e indiretti, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai partner commerciali. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero inoltre aggiornare la loro politica del dovere di diligenza senza indebito ritardo dopo il verificarsi di un cambiamento significativo, e in ogni caso almeno ogni 24 mesi. Per cambiamento significativo si dovrebbe intendere un cambiamento dello status quo delle attività della società, delle attività delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali, del contesto giuridico o commerciale o qualsiasi altro mutamento sostanziale rispetto alla situazione della società a fronte del quale sarebbe ragionevole presumere che la società reagisca e aggiorni la politica. Esempi di cambiamenti significativi potrebbero essere i casi in cui la società opera in un nuovo settore economico o in una nuova zona geografica, avvia la produzione di nuovi prodotti o modifica le modalità di produzione dei prodotti esistenti utilizzando una tecnologia con impatti negativi potenzialmente più consistenti, ovvero modifica la propria struttura societaria mediante ristrutturazioni, fusioni o acquisizioni. L'integrazione del dovere di diligenza nei sistemi di gestione dei rischi dovrebbe essere intesa in linea con il quadro internazionale in materia per garantire la predisposizione e la vigilanza degli obblighi di diligenza. Al fine di adempiere tale obbligo, le società dovrebbero essere autorizzate a organizzarsi internamente in base alle loro esigenze, ad esempio utilizzando i sistemi di gestione esistenti, istituendo un sistema di gestione dei rischi della società o creando un responsabile in materia di diritti umani e ambiente.

(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi. Una "misura adeguata" dovrebbe essere intesa come una misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile alla società considerate le circostanze del caso specifico, comprese la natura e la portata delle attività commerciali della società e le caratteristiche del settore economico e dello specifico partner commerciale. Ove non sia possibile ottenere le informazioni necessarie a causa di ostacoli di fatto o di diritto, ad esempio perché un partner commerciale rifiuta di fornire informazioni e non sussistono basi giuridiche per imporlo, tali circostanze non possono essere contestate alla società.

(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle sue catene di attività. Al momento dell'individuazione degli impatti negativi, la società dovrebbe essere in grado di mappare innanzitutto tutti i settori delle proprie attività e di quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alle catene di attività cui partecipa, dei suoi partner commerciali e, sulla base dei risultati, effettuare una valutazione approfondita incentrata sui settori in cui è più probabile il verificarsi o una maggiore significatività degli impatti negativi. Al momento dell'individuazione degli impatti negativi, la società dovrebbe tenere conto dei possibili fattori di rischio, ad esempio se la filiazione o il partner commerciale è una società che ha violato le disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. La società può ottenere le informazioni necessarie dalle decisioni delle autorità di controllo contenenti sanzioni che dovrebbero essere pubblicate dalle autorità di controllo e dalla rete europea delle autorità di controllo in modo che le società dispongano di un'unica fonte di informazioni. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: senza indebito ritardo dopo il verificarsi di un cambiamento significativo, e in ogni caso almeno ogni 24 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Per cambiamento significativo si dovrebbe intendere un cambiamento dello status quo delle attività della società, delle attività delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali, del contesto giuridico o commerciale o qualsiasi altro mutamento sostanziale rispetto alla situazione della società, compresa l'avvenuta conoscenza dell'impatto negativo da informazioni pubblicamente disponibili o attraverso la consultazione con i portatori di interesse, a fronte del quale sarebbe ragionevole presumere che la società reagisca e individui gli impatti negativi, eventualmente attribuisca loro priorità e si adoperi per prevenire, attenuare o arrestare gli impatti negativi o minimizzarne l'entità. Esempi di cambiamenti significativi potrebbero essere i casi in cui la società opera in un nuovo settore economico o in una nuova zona geografica, avvia la produzione di nuovi prodotti o modifica le modalità di produzione dei prodotti esistenti utilizzando una tecnologia con impatti negativi potenzialmente più consistenti, ovvero modifica la propria struttura societaria mediante ristrutturazioni, fusioni o acquisizioni. Le imprese finanziarie regolamentate che forniscono servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi solo all'inizio del servizio e non dovrebbero essere tenute a effettuare una valutazione dinamica o a intervalli regolari degli impatti negativi.

Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del partner commerciale, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi.

- (31) Al fine di evitare oneri eccessivi per le società più piccole che operano in settori ad alto impatto ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere tenute unicamente a individuare gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore.
- (32) Qualora la società non sia in grado di prevenire, attenuare, arrestare o ridurre al minimo contemporaneamente l'intera portata degli impatti negativi individuati, siano essi effettivi e potenziali, dovrebbe attribuire loro un ordine di priorità in base alla gravità e alla probabilità dell'impatto negativo. In linea con il quadro internazionale pertinente, la gravità di un impatto negativo dovrebbe essere valutata in base alla sua severità (entità dell'impatto negativo), al numero di persone colpite o all'estensione dell'ambiente colpito (portata dell'impatto negativo) e alla difficoltà di ripristinare la situazione esistente prima dell'impatto (carattere irrimediabile dell'impatto negativo). D'altra parte, l'influenza effettiva o potenziale della società sui suoi partner commerciali, il livello di coinvolgimento della società nell'impatto negativo, la vicinanza alla filiazione o al partner commerciale ovvero la sua potenziale responsabilità non sono fattori rilevanti ai fini dell'attribuzione di priorità agli impatti negativi. In conseguenza della definizione delle priorità, dopo aver affrontato gli impatti negativi più significativi in tempi ragionevoli, la società dovrebbe essere tenuta ad affrontare gli impatti negativi meno significativi. Nello stabilire i tempi ragionevoli, si dovrebbe tenere debitamente conto delle circostanze del caso specifico, compresi le risorse della società e il settore economico in cui opera, la gravità dell'impatto negativo definito come prioritario che la società affronta in un determinato momento e l'entità dell'impatto negativo definito come prioritario in un determinato momento.

(33) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua potenziali impatti negativi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per prevenirli o attutirli sufficientemente. Per offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe stabilire tutti i provvedimenti che, a seconda delle circostanze, ci si attende dalle società per prevenire e attenuare i potenziali impatti negativi. Nel valutare le misure appropriate per prevenire o attenuare adeguatamente gli impatti negativi, si tiene debitamente conto del cosiddetto "livello di coinvolgimento della società in un impatto negativo" (*level of involvement of the company in an adverse impact*), in linea con i quadri internazionali, e della capacità della società di influenzare il partner commerciale che causa l'impatto negativo. Le società dovrebbero essere tenute a prevenire o attenuare gli impatti negativi che causano da sole (concetto di "causare" (*causing*) l'impatto negativo di cui al quadro internazionale) o congiuntamente con le loro filiazioni o con i loro partner commerciali (concetto di "contribuire" (*contributing*) all'impatto negativo di cui al quadro internazionale). Il fatto di causare congiuntamente l'impatto negativo non significa solamente la pari implicazione della società e della sua filiazione o del suo partner commerciale nell'impatto negativo, ma dovrebbe riguardare tutti i casi in cui gli atti o le omissioni della società causano l'impatto negativo in combinazione con atti od omissioni delle filiazioni o dei partner commerciali. Quando le società non causano da sole o congiuntamente ad altri soggetti giuridici gli impatti negativi che si verificano nella loro catena di attività, ma l'impatto negativo è causato dal loro partner commerciale nelle catene di attività delle società (concetto di "nesso diretto con" (*being directly linked to*) l'impatto negativo di cui al quadro internazionale), esse dovrebbero essere tenute a sfruttare la propria influenza per prevenire o attenuare l'impatto negativo causato dai loro partner commerciali o ad accrescere la propria influenza a tal fine. Utilizzare solo il concetto di "causare" l'impatto negativo anziché i termini summenzionati utilizzati nei quadri internazionali evita confusione con i termini giuridici esistenti negli ordinamenti giuridici nazionali, pur includendo gli stessi rapporti causali descritti in tali quadri. In tale contesto, in linea con i quadri internazionali, l'influenza della società su un partner commerciale dovrebbe contemplare, da un lato, la sua capacità di indurre il partner commerciale a prevenire impatti negativi (ad esempio attraverso il potere di mercato, i requisiti di preselezione o il collegamento degli incentivi commerciali alle prestazioni in termini di diritti umani e ambiente) e, dall'altro, il grado di influenza o di effetto leva che la società potrebbe ragionevolmente esercitare, ad esempio attraverso la cooperazione con il partner commerciale in questione o l'interazione con un'altra società che è partner commerciale diretto del partner commerciale associato all'impatto negativo.

- (34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso a seconda delle circostanze, tutti i provvedimenti seguenti. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrano nella catena di attività delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Tuttavia, la società dovrebbe essere tenuta soltanto a chiedere le garanzie contrattuali, in quanto il loro ottenimento può dipendere dalle circostanze. Per garantire una prevenzione globale dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero inoltre effettuare investimenti finanziari o non finanziari volti a prevenire gli impatti negativi, e collaborare con altre società. Le società dovrebbero inoltre offrire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI che sono loro partner commerciali, qualora la sostenibilità economica delle PMI possa essere compromessa, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione. La compromissione della sostenibilità economica di una PMI dovrebbe essere interpretata come potenziale causa del fallimento della PMI o di una situazione di fallimento imminente della stessa. **Quando forniscono servizi finanziari ai sensi della presente direttiva,** le imprese finanziarie non dovrebbero essere tenute a offrire un sostegno mirato e proporzionato a una PMI, in quanto la loro catena di attività non comprende le PMI.
- (35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure di prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner commerciale indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta della società o del piano operativo di prevenzione, e adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del partner commerciale indiretto.

- (35 bis) È possibile che la prevenzione degli impatti negativi richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio a livello di partner commerciale indiretto di una società che ha un rapporto contrattuale diretto con il partner commerciale indiretto in questione. In alcuni casi, una collaborazione con altre entità potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi anche se causati da partner commerciali diretti, qualora l'influenza della società non sia sufficiente. La società dovrebbe collaborare con il soggetto che è in grado nel modo più efficace di prevenire o attenuare gli impatti negativi, singolarmente o congiuntamente alla società, ovvero ad altri soggetti giuridici, nel rispetto del diritto applicabile, in particolare del diritto della concorrenza.
- (36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner commerciali nelle catene di attività piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. La cessazione del rapporto d'affari come opzione ultima dovrebbe significare che non esistono possibilità meno drastiche e che sembrano esservi scarse prospettive di accrescere l'influenza della società sui partner commerciali causa dell'impatto negativo. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner commerciale in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente il rapporto d'affari per le attività in questione, attuando nel contempo iniziative di prevenzione o attenuazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione. Per consentire alle società di adempiere a tale obbligo, gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei contratti disciplinati dalla loro legislazione, la possibilità di una sospensione temporanea o della cessazione del rapporto d'affari, fatta eccezione per i casi in cui le parti sono tenute per legge a stipularli, come nel caso dell'assicurazione obbligatoria. Il semplice fatto che un paese terzo non abbia ratificato o attuato nel proprio diritto nazionale uno degli strumenti elencati nell'allegato I della presente direttiva non comporta alcun obbligo di sospensione temporanea o cessazione del rapporto d'affari.

(36 bis) In alcuni casi le società non dovrebbero essere tenute a cessare il rapporto d'affari. Le società non dovrebbero essere tenute a cessare il rapporto d'affari laddove sia ragionevole attendersi che la cessazione possa comportare un impatto negativo più grave. Ciò è in linea con il quadro internazionale e dovrebbero essere presi in considerazione gli interessi di coloro che hanno subito impatti negativi. Ad esempio, la cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato un potenziale impatto negativo a causa del ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Analogamente, un impatto negativo più grave potrebbe verificarsi se i lavoratori fossero privati di un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa a causa della cessazione del rapporto d'affari con il datore di lavoro volta a porre fine a un potenziale impatto negativo consistente nella violazione del diritto alla negoziazione collettiva. Infine, la società non dovrebbe essere tenuta a cessare il rapporto d'affari con il suo partner commerciale fondamentale che fornisce materie prime, prodotti o servizi essenziali per l'attività dell'impresa, qualora la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale alla società. Il pregiudizio sostanziale dovrebbe essere interpretato come un effetto negativo e significativo sulla situazione giuridica, finanziaria o economica della società o sulla sua capacità produttiva, anche in una prospettiva a lungo termine, ad esempio un effetto che origina probabilità di insolvenza. Al fine di non compromettere gli obiettivi della presente direttiva, la decisione di non cessare il rapporto d'affari dovrebbe essere soggetta a condizioni successive. La società dovrebbe essere tenuta a riferire all'autorità di vigilanza e a giustificare debitamente le ragioni della mancata cessazione del rapporto d'affari e a continuare a monitorare il potenziale impatto negativo con le potenziali azioni da adottare per prevenire o attenuare l'impatto negativo, a riesaminare periodicamente la decisione di non cessare il rapporto d'affari e a cercare rapporti d'affari alternativi. Per rafforzare la certezza del diritto, le disposizioni della presente direttiva relative alla cessazione del rapporto d'affari dovrebbero applicarsi solo agli accordi commerciali conclusi dalla società dopo la scadenza del periodo di recepimento per l'attuazione della presente direttiva.

- (36 ter) Come evidenziato anche nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, è necessario riconoscere le specificità dei servizi finanziari. Le imprese finanziarie regolamentate dovrebbero tenere in considerazione gli impatti negativi durante tutto il loro processo di finanziamento e assicurazione e utilizzare il cosiddetto "effetto leva" per influenzare le società a cui forniscono finanziamenti o assicurazioni al fine di prevenire o attenuare i potenziali impatti negativi delle società. In alcune circostanze la cessazione immediata o la sospensione dei servizi finanziari potrebbe risultare difficile o addirittura impossibile (ad esempio nel caso dell'assicurazione obbligatoria). In altri casi, laddove un'impresa finanziaria regolamentata eserciti una leva finanziaria, può risultare inopportuno sospendere o cessare i servizi finanziari, in quanto il voto e l'impegno, in particolare l'impegno collettivo con investitori o creditori, possono avere maggiori possibilità di prevenire o attenuare l'impatto negativo. Per questi motivi, la direttiva non impone alle imprese finanziarie regolamentate, **quando forniscono servizi finanziari ai sensi della presente direttiva**, di sospendere temporaneamente o cessare il rapporto d'affari. In tali casi, le imprese finanziarie regolamentate dovrebbero essere tenute a continuare a monitorare l'impatto negativo e a portare avanti le iniziative di prevenzione o attenuazione dello stesso.
- (37) Per quanto riguarda i partner commerciali diretti e indiretti, la cooperazione settoriale, i regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto potersi valere di tali iniziative per sostenere l'adempimento degli obblighi di diligenza di cui alla presente direttiva, sempreché tali regimi o iniziative siano idonei a tal fine. Le società potrebbero valutare, di propria iniziativa, l'allineamento di tali regimi e iniziative agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe emanare orientamenti per la valutazione dell'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.

(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e in quelle delle sue filiazioni. Per quanto riguarda i partner commerciali, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità. Nel valutare le misure appropriate per arrestare gli impatti negativi o minimizzarne l'entità, si tiene debitamente conto del cosiddetto "livello di coinvolgimento della società in un impatto negativo" (*level of involvement of the company in an adverse impact*), in linea con i quadri internazionali e con la capacità della società di influenzare il partner commerciale che causa l'impatto negativo. Le società dovrebbero essere tenute ad arrestare o a minimizzare l'entità degli impatti negativi che causano da sole (concetto di "causare" (*causing*) l'impatto negativo di cui al quadro internazionale) o congiuntamente con le loro filiazioni o con i loro partner commerciali (concetto di "contribuire" (*contributing*) all'impatto negativo di cui al quadro internazionale). Il fatto di causare congiuntamente l'impatto negativo non significa solamente la pari implicazione della società e della sua filiazione o del suo partner commerciale nell'impatto negativo, ma dovrebbe riguardare tutti i casi in cui gli atti o le omissioni della società causano l'impatto negativo in combinazione con atti od omissioni delle filiazioni o dei partner commerciali. Quando le società non causano da sole o congiuntamente ad altri soggetti giuridici gli impatti negativi che si verificano nella loro catena di attività, ma l'impatto negativo è causato dal loro partner commerciale nelle catene di attività delle società (concetto di "nesso diretto con" (*being directly linked to*) l'impatto negativo di cui al quadro internazionale), esse dovrebbero essere tenute a sfruttare la loro influenza per arrestare o minimizzare l'entità dell'impatto negativo causato dalle loro filiazioni o dai loro partner commerciali o ad accrescere la loro influenza a tal fine. Utilizzare solo il concetto di "causare" l'impatto negativo anziché i termini summenzionati utilizzati nei quadri internazionali evita confusione con i termini giuridici esistenti negli ordinamenti giuridici nazionali, pur includendo gli stessi rapporti causali descritti in tali quadri.

In tale contesto, in linea con i quadri internazionali, l'influenza della società su un partner commerciale dovrebbe contemplare, da un lato, la sua capacità di indurre il partner commerciale a prevenire impatti negativi (ad esempio attraverso il potere di mercato, i requisiti di preselezione o il collegamento degli incentivi commerciali alle prestazioni in termini di diritti umani e ambiente) e, dall'altro, il grado di influenza o di effetto leva che la società potrebbe ragionevolmente esercitare, ad esempio attraverso la cooperazione con il partner commerciale in questione o l'interazione con un'altra società che è partner commerciale diretto del partner commerciale associato all'impatto negativo.

(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso a seconda delle circostanze, tutti i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e alla portata dell'impatto e al coinvolgimento della società nello stesso. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero inoltre adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, a seconda della necessità, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena di attività della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Tuttavia, la società dovrebbe essere tenuta soltanto a chiedere le garanzie contrattuali, in quanto il loro ottenimento può dipendere dalle circostanze. Le società dovrebbero inoltre effettuare investimenti finanziari o non finanziari volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI che sono partner commerciali della società, qualora la sostenibilità economica della PMI possa essere compromessa, e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo. La compromissione della sostenibilità economica di una PMI dovrebbe essere interpretata come potenziale causa del fallimento della PMI o di una situazione di fallimento imminente della stessa. **Quando forniscono servizi finanziari ai sensi della presente direttiva,** le imprese finanziarie non dovrebbero essere tenute a offrire un sostegno mirato e proporzionato a una PMI, in quanto la loro catena di attività non comprende le PMI. Infine, le società dovrebbero fornire alle persone e comunità colpite una riparazione che dovrebbe consistere in una compensazione finanziaria o non finanziaria che dovrebbe essere proporzionata alla rilevanza (entità dell'impatto negativo, gravità) e portata (numero di persone colpite o estensione dell'ambiente colpito) dell'impatto negativo e al coinvolgimento della società nello stesso. La compensazione finanziaria o non finanziaria potrebbe consistere nel ripristino, a favore della o delle persone colpite, della situazione in cui si sarebbero trovate se l'impatto negativo effettivo non si fosse verificato.

- (40) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure descritte non riescano a parare gli impatti effettivi, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del partner commerciale indiretto.
- (41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner commerciali nella catena di attività piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. La cessazione del rapporto d'affari come opzione ultima dovrebbe significare che non esistono possibilità meno drastiche e che sembrano esservi scarse prospettive di accrescere l'influenza della società sui partner commerciali causa dell'impatto negativo. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare gli impatti negativi effettivi o a minimizzarne adeguatamente l'entità, la presente direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner commerciale in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente il rapporto d'affari per le attività in questione, attuando nel contempo iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione. Per consentire alle società di adempiere a tale obbligo, gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei contratti disciplinati dalla loro legislazione, la possibilità di una sospensione temporanea o della cessazione del rapporto d'affari, fatta eccezione per i casi in cui le parti sono tenute per legge a stipularli, come nel caso dell'assicurazione obbligatoria. Il semplice fatto che un paese terzo non abbia ratificato o attuato nel proprio diritto nazionale uno degli strumenti elencati nell'allegato I della presente direttiva non comporta alcun obbligo di sospensione temporanea o cessazione del rapporto d'affari.

(41 bis) In alcuni casi le società non dovrebbero essere tenute a cessare il rapporto d'affari. Le società non dovrebbero essere tenute a cessare il rapporto d'affari laddove sia ragionevole attendersi che la cessazione possa comportare un impatto negativo più grave. Ciò è in linea con il quadro internazionale e dovrebbero essere presi in considerazione gli interessi di coloro che hanno subito impatti negativi. Ad esempio, la cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Analogamente, un impatto negativo più grave potrebbe verificarsi se i lavoratori fossero privati di un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa a causa della cessazione del rapporto d'affari con il datore di lavoro volta a porre fine a un impatto negativo consistente nella violazione del diritto alla negoziazione collettiva. Infine, la società non dovrebbe essere tenuta a cessare il rapporto d'affari con il suo partner commerciale fondamentale che fornisce materie prime, prodotti o servizi essenziali per l'attività dell'impresa, qualora la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale alla società. Il pregiudizio sostanziale dovrebbe essere interpretato come un effetto negativo e significativo sulla situazione giuridica, finanziaria o economica della società o sulla sua capacità produttiva, anche in una prospettiva a lungo termine, ad esempio un effetto che origina probabilità di insolvenza. Al fine di non compromettere gli obiettivi della presente direttiva, la decisione di non cessare il rapporto d'affari dovrebbe essere soggetta a condizioni successive. La società dovrebbe essere tenuta a riferire all'autorità di vigilanza e a giustificare debitamente le ragioni della mancata cessazione del rapporto d'affari e a continuare a monitorare l'impatto negativo effettivo con le potenziali azioni da adottare per arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, a riesaminare periodicamente la decisione di non cessare il rapporto d'affari e a cercare rapporti d'affari alternativi. Per rafforzare la certezza del diritto, le disposizioni della presente direttiva relative alla cessazione del rapporto d'affari dovrebbero applicarsi solo agli accordi commerciali conclusi dalla società dopo la scadenza del periodo di recepimento per l'attuazione della presente direttiva.

(41 ter) Come evidenziato anche nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, è necessario riconoscere le specificità dei servizi finanziari. Le imprese finanziarie regolamentate dovrebbero tenere in considerazione gli impatti negativi durante tutto il loro processo di finanziamento e assicurazione e utilizzare il cosiddetto "effetto leva" per influenzare le società a cui forniscono finanziamenti o assicurazioni al fine di arrestare gli impatti negativi delle società o minimizzarne l'entità. In alcune circostanze la cessazione immediata o la sospensione dei servizi finanziari potrebbe risultare difficile o addirittura impossibile (ad es. nel caso dell'assicurazione obbligatoria). In altri casi, laddove un'impresa finanziaria regolamentata eserciti una leva finanziaria, può risultare inopportuno sospendere o cessare i servizi finanziari, in quanto il voto e l'impegno, in particolare l'impegno collettivo con investitori o creditori, possono avere maggiori possibilità di arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. Per questi motivi, la direttiva non impone alle imprese finanziarie regolamentate, **quando forniscono servizi finanziari ai sensi della presente direttiva**, di sospendere temporaneamente o cessare il rapporto d'affari. In tali casi, le imprese finanziarie regolamentate dovrebbero essere tenute a continuare a monitorare l'impatto negativo e a portare avanti le iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità.

(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle società, esse dovrebbero poter partecipare a una procedura di reclamo collaborativa, come quelle istituite congiuntamente dalle società (ad esempio, da un gruppo di società), attraverso associazioni industriali o iniziative multipartecipative, anziché istituire una procedura di reclamo per conto proprio. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena di attività interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati all'impatto negativo in questione, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura equa, accessibile e trasparente di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. I termini "equa, accessibile e trasparente" dovrebbero essere intesi in linea con il principio 31 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, secondo cui le procedure devono essere legittime, accessibili, prevedibili, eque, trasparenti, compatibili con i diritti e fonte di apprendimento continuo. La procedura dovrebbe garantire la riservatezza dell'identità del reclamante e le misure necessarie per evitare qualsiasi forma di ritorsione da parte della società e delle sue filiazioni. Per ritorsione si dovrebbe intendere qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in conseguenza della presentazione di un reclamo e che provoca o può provocare danni ingiustificati al reclamante. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale o di trasmettere segnalazioni circostanziate alle autorità di controllo. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società.

(42 bis) In ragione di un elenco più vasto di persone o organizzazioni aventi il diritto di presentare reclamo e di un più ampio ambito di applicazione dei reclami, la procedura di reclamo è giuridicamente intesa come un meccanismo distinto dalla procedura di segnalazione interna istituita dalle società in conformità della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶. Se la violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale che ricade nell'ambito di applicazione materiale di tale direttiva può essere considerata un impatto negativo e la persona segnalante è un dipendente della società direttamente colpito dall'impatto negativo, tale persona potrebbe avvalersi di entrambe le procedure, vale a dire il meccanismo di reclamo in conformità della presente direttiva o una procedura di segnalazione interna stabilita in conformità di tale direttiva. Tuttavia, se una delle condizioni di cui sopra non è soddisfatta, la persona potrebbe procedere solo attraverso una delle procedure.

⁴⁶ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(43) Le società dovrebbero monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte, tenendo in debita considerazione le informazioni pertinenti dei portatori di interessi. Ciascuna società dovrebbe effettuare periodicamente una valutazione delle attività proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipa, di quelle dei suoi partner commerciali, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione dell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata senza indebito ritardo dopo il verificarsi di un cambiamento significativo, in ogni caso almeno ogni 24 mesi, ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo. Per cambiamento significativo si dovrebbe intendere un cambiamento dello status quo delle attività della società, delle attività delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali, del contesto giuridico o commerciale o qualsiasi altro mutamento sostanziale rispetto alla situazione della società, compresa l'avvenuta conoscenza dell'impatto negativo da informazioni pubblicamente disponibili o attraverso la consultazione con i portatori di interessi, a fronte del quale sarebbe ragionevole presumere che la società reagisca ed effettui una valutazione. Esempi di cambiamenti significativi potrebbero essere i casi in cui la società opera in un nuovo settore economico o in una nuova zona geografica, avvia la produzione di nuovi prodotti o modifica le modalità di produzione dei prodotti esistenti utilizzando una tecnologia con impatti negativi potenzialmente più gravi, ovvero modifica la propria struttura societaria mediante ristrutturazioni, fusioni o acquisizioni. Le imprese finanziarie dovrebbero effettuare una valutazione periodica solo delle proprie attività, [...] di quelle delle loro filiazioni [...] **e, quando forniscono ai loro partner commerciali servizi finanziari ai sensi della presente direttiva,** [...] **dell'efficacia delle misure adottate per prevenire o attenuare i potenziali impatti negativi ovvero per arrestare l'effettivo impatto negativo individuato prima di prestare il servizio finanziario al partner commerciale in questione, o minimizzarne l'entità.** Alle imprese finanziarie non dovrebbero essere richieste ulteriori valutazioni per quanto riguarda i loro partner commerciali **cui forniscono servizi finanziari ai sensi della presente direttiva** per tutta la durata del rapporto con loro.

(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La direttiva 2013/34/UE stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità aziendale che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione annuale sul bilancio in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari.

- (45) Al fine di agevolare le società nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena di attività cui partecipano e di limitare il trasferimento dell'onere di conformità alle PMI partner commerciali, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo, previa consultazione degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi.
- (46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi o relativamente all'interazione della presente direttiva con altri atti legislativi dell'Unione che perseguono i medesimi obiettivi e prevedono obblighi più ampi o più specifici, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.
- (47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori (partner commerciali diretti o indiretti) delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati al fine di fornire informazioni e sostegno alle società, ed eventualmente erogino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati.

- (48) Al fine di integrare il sostegno degli Stati membri alle PMI, la Commissione può basarsi sui vigenti strumenti, progetti e altre azioni dell'Unione che contribuiscono all'attuazione del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi. Può istituire nuove misure di sostegno che aiutino le imprese, comprese le PMI, nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, tra cui un osservatorio per la trasparenza della catena di attività e l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi.
- (49) La Commissione potrebbe integrare le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione volta a sostenere gli operatori economici a monte nello sviluppo della capacità di prevenire e attutire efficacemente gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività che svolgono e dei rapporti d'affari che intrattengono, prestando particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli coltivatori. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono incoraggiati a usare gli strumenti di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale di cui dispongono per aiutare i governi dei paesi terzi e gli operatori economici a monte dei paesi terzi a parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle loro attività e dei loro rapporti d'affari a monte. Potrebbe rientrare in questo contesto la collaborazione con i governi dei paesi partner, il settore privato locale e i portatori di interessi per affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi.
- (50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe adottare un piano atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi. La società dovrebbe includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come effetto primario di queste.
- (51) [...]

- (52) Ai fini di una sorveglianza efficace e, se necessario, dell'applicazione della presente direttiva alle società di paesi terzi, tali società dovrebbero designare un mandatario dotato di incarico adeguato e informare al riguardo. Il mandatario dovrebbe poter fungere anche da punto di contatto, purché siano rispettate le pertinenti prescrizioni della presente direttiva. Se la società di un paese terzo non designa il mandatario, tutti gli Stati membri in cui opera la società dovrebbero essere competenti a far rispettare tale obbligo, in particolare a designare una persona fisica o giuridica in uno degli Stati membri in cui opera, conformemente al quadro di applicazione stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri che avviano tale applicazione dovrebbero informare le autorità di controllo degli altri Stati membri attraverso la rete europea delle autorità di controllo affinché gli altri Stati membri procedano all'applicazione.
- (53) Ai fini del controllo della corretta attuazione degli obblighi di diligenza delle società e della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali di controllo. Tali autorità di controllo dovrebbero essere di natura pubblica, indipendenti dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato ed esenti da conflitti di interessi. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato dell'autorità competente. Detta autorità dovrebbe essere autorizzata a svolgere indagini d'ufficio o a seguito di segnalazioni circostanziate trasmesse a norma della presente direttiva. Qualora esistano autorità competenti ai sensi della normativa settoriale, gli Stati membri potrebbero designare tali autorità quali responsabili dell'applicazione della presente direttiva nel rispettivo settore di competenza. Potrebbero designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate anche quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva.

(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la sanzione pecuniaria sia commisurata al fatturato netto a livello mondiale della società al momento dell'irrogazione. Tuttavia, ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a basare in ogni caso la sanzione pecuniaria unicamente sul fatturato netto della società. Gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità di basare la sanzione anche su altri criteri, come la situazione economica della società. Gli Stati membri dovrebbero decidere, conformemente al diritto nazionale, se le sanzioni debbano essere irrogate direttamente dalle autorità di controllo, in collaborazione con altre autorità o rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. Al fine di garantire il controllo pubblico dell'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva, le decisioni delle autorità di controllo contenenti sanzioni irrogate alle società a causa del mancato rispetto delle disposizioni del diritto nazionale che attuano la presente direttiva dovrebbero essere pubblicate, trasmesse alla rete europea delle autorità di controllo e rimanere disponibili al pubblico per almeno tre anni. La decisione pubblicata non dovrebbe contenere dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. La pubblicazione del nome della società è consentita anche se contiene il nome di una persona fisica.

⁴⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (55) Ai fini di un'applicazione e un'attuazione coerenti delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, le autorità nazionali di controllo dovrebbero cooperare e coordinare gli interventi. A tal fine è opportuno che la Commissione istituisca una rete europea delle autorità di controllo e che le autorità di controllo si prestino assistenza reciproca nell'assolvimento dei loro compiti.
- (56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni provocati a una persona fisica o giuridica, a condizione che la società abbia omesso, intenzionalmente o per negligenza, di prevenire e attenuare i potenziali impatti negativi o di arrestare gli effettivi impatti e minimizzarne l'entità, e a seguito di tale inosservanza sia stato causato un danno a una persona fisica o giuridica. Il danno causato agli interessi giuridici tutelati di una persona dovrebbe essere inteso in linea con il diritto nazionale, ad esempio morte, lesioni fisiche o psicologiche, privazione della libertà personale, perdita della dignità umana o danni ai beni di una persona. La condizione che il danno debba essere causato a una persona a seguito del mancato rispetto, da parte della società, dell'obbligo di affrontare l'impatto negativo, quando il diritto, il divieto o l'obbligo elencato nell'allegato I, il cui abuso o violazione comporta l'impatto negativo che avrebbe dovuto essere affrontato, mira a proteggere la persona fisica o giuridica alla quale il danno è causato, dovrebbe essere inteso nel senso che non è contemplato un danno derivato (causato indirettamente ad altre persone che non sono vittime degli impatti negativi e che non sono protette dai diritti, dai divieti o dagli obblighi elencati nell'allegato I). Ad esempio, se un dipendente di una società ha subito un danno a causa della violazione, da parte dell'impresa, delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, il locatore di tale dipendente non dovrebbe essere autorizzato a intentare un'azione nei confronti della società per la perdita economica causata dal fatto che il dipendente non è in grado di pagare l'affitto. Il nesso di causalità non è disciplinato dalla presente direttiva, ad eccezione del fatto che le società non dovrebbero essere ritenute responsabili se il danno è causato solo dai partner commerciali nelle catene di attività cui esse partecipano (il cosiddetto "nesso diretto con" o "*being directly linked to*"). Le vittime dovrebbero avere diritto al pieno risarcimento del danno in conformità del diritto nazionale e in linea con tale principio comune. È opportuno vietare la dissuasione mediante danni (ossia i danni punitivi) o qualsiasi altra forma di sovracompensazione.

- (57) Una società non dovrebbe essere responsabile del danno che si sarebbe verificato nella stessa misura anche se essa avesse agito in conformità della presente direttiva. Inoltre, poiché gli impatti negativi dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro gravità e probabilità e affrontati gradualmente qualora non sia possibile affrontare appieno e contemporaneamente tutti gli effetti negativi individuati, un'impresa non dovrebbe essere responsabile di eventuali danni derivanti da eventuali impatti negativi meno significativi che non erano ancora stati affrontati. Tuttavia, nel determinare se le condizioni per la responsabilità della società siano state soddisfatte nell'ambito della valutazione atta a stabilire se la società abbia violato l'obbligo di affrontare in modo adeguato gli effetti negativi individuati, si dovrebbe valutare la correttezza della priorità attribuita dalla società agli impatti negativi.
- (58) Il regime di responsabilità non indica chi debba dimostrare che l'intervento della società era ragionevolmente adeguato nelle circostanze del caso, pertanto la questione è lasciata al diritto nazionale. Inoltre la presente direttiva non disciplina chi può intentare un'azione dinanzi ai giudici nazionali e a quali condizioni può essere avviato il procedimento civile, pertanto la questione è lasciata al diritto nazionale. Ad esempio, gli Stati membri possono decidere che solo la vittima può adire i tribunali nazionali oppure che un'organizzazione della società civile, un sindacato o un'altra persona giuridica possono intentare un'azione per conto della vittima.

- (59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena delle attività. Quando la società ha causato il danno congiuntamente alla sua filiazione o al suo partner commerciale, essa dovrebbe essere responsabile in solido con la rispettiva filiazione o il rispettivo partner commerciale. Ciò lascia impregiudicate le eventuali norme nazionali relative alle condizioni della responsabilità in solido e ai diritti di regresso per l'intero risarcimento versato da una parte responsabile in solido.
- (59 bis) Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla direttiva. Un regime di responsabilità più rigoroso dovrebbe essere inteso anche come un regime nazionale di responsabilità civile che non prevede le esenzioni di cui alla presente direttiva, come l'attribuzione di priorità agli impatti negativi.
- (60) Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da impatti ambientali negativi, le persone che subiscono danni possono chiedere un risarcimento a norma della presente direttiva anche se l'istanza si sovrappone a una rivendicazione per violazioni di diritti umani.

- (61) Affinché le vittime di violazioni dei diritti umani e di danni ambientali possano intentare un'azione di risarcimento e chiedere il risarcimento dei danni causati quando la società, intenzionalmente o per negligenza, non ha rispettato gli obblighi di diligenza previsti dalla presente direttiva, la presente direttiva dovrebbe imporre agli Stati membri di provvedere a che le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il regime di responsabilità civile previsto dalla presente direttiva siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto di uno Stato membro, come potrebbe avvenire, ad esempio, in conformità delle norme di diritto internazionale privato quando il danno si verifica in un paese terzo. Ciò significa che gli Stati membri, nel recepire il regime di responsabilità civile previsto dalla presente direttiva e nello scegliere i metodi per conseguire tale risultato, possono anche tener conto di tutte le norme nazionali correlate, compresi i requisiti relativi a quale persona fisica o giuridica può presentare la richiesta, i termini di prescrizione, obiezioni e controricorsi, e il calcolo del risarcimento, nella misura in cui siano necessari a garantire la protezione delle vittime ed essenziali per salvaguardare gli interessi pubblici degli Stati membri, quali la loro organizzazione politica, sociale o economica.
- (62) Il regime di responsabilità civile di cui alla presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre ulteriori obblighi più rigorosi alle società o di adottare comunque ulteriori misure aventi gli stessi obiettivi della direttiva 2004/35/CE.

⁴⁸ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

- (63) La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰ e la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹. In particolare, ai sensi di dette direttive, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere loro di escludere, dalla partecipazione a una procedura di appalto o una procedura di aggiudicazione della concessione, se del caso, qualsiasi operatore economico se sono in grado di dimostrare con qualsiasi mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili nei settori del diritto ambientale, sociale e del lavoro, compresi quelli derivanti da taluni accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed elencati in dette direttive, oppure che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità.
- (64) [...]
- (65) Le persone che lavorano per società soggette agli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva o che sono in contatto con tali società nell'ambito delle loro attività professionali possono svolgere un ruolo fondamentale nell'esposizione di violazioni delle norme della presente direttiva. Possono pertanto contribuire a prevenire e scoraggiare tali violazioni e a rafforzare il rispetto della presente direttiva. La direttiva (UE) 2019/1937 dovrebbe pertanto applicarsi alla segnalazione di qualsiasi violazione della presente direttiva e alla protezione della persona che segnala la violazione.

⁴⁹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁵⁰ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁵¹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

- (66) Al fine di specificare le informazioni che le società non soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi delle disposizioni in materia di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE dovrebbero comunicare in merito alle questioni disciplinate dalla presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla determinazione di norme aggiuntive relative al contenuto e ai criteri di tale comunicazione, specificando l'aggiunta di informazioni sulla descrizione del dovere di diligenza, gli impatti potenziali ed effettivi e le azioni intraprese in merito a detti impatti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁵² del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (67) La presente direttiva dovrebbe essere applicata nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e del diritto alla tutela della vita privata e dei dati personali sancito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva deve essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli obblighi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione.
- (68) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il ... 2022.
- (69) [...]

⁵² GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁵³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se nuovi settori debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, al fine di allinearli alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, o se l'elenco delle pertinenti convenzioni internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali, o se le disposizioni sul dovere di diligenza di cui alla presente direttiva debbano essere estese agli impatti climatici negativi. La Commissione dovrebbe inoltre valutare la necessità di rivedere i criteri e i limiti minimi utilizzati per definire l'ambito d'applicazione della presente direttiva, l'opportunità di comprendere altre persone giuridiche o la necessità di rivedere la definizione di "catena di attività", ivi compresa la fornitura di investimenti da parte di imprese finanziarie regolamentate **o la fornitura di servizi finanziari ai sensi della presente direttiva da parte di imprese finanziarie regolamentate, indipendentemente dalla decisione di uno Stato membro di applicare la presente direttiva alla fornitura di servizi finanziari da parte di imprese finanziarie regolamentate.**
- (71) L'obiettivo della presente direttiva, vale a dire sfruttare meglio il potenziale del mercato unico per contribuire alla transizione a un'economia sostenibile e allo sviluppo sostenibile attraverso la prevenzione e l'attenuazione degli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani e sull'ambiente nelle catene di attività delle società, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri agendo individualmente o in modo non coordinato, ma, a motivo della portata e degli effetti delle azioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione. In particolare i problemi affrontati e le loro cause hanno dimensione transnazionale, in quanto molte società operano a livello dell'Unione o a livello mondiale e le catene del valore si estendono ad altri Stati membri e a paesi terzi. Le misure adottate dai singoli Stati membri rischiano inoltre di essere inefficaci e di portare alla frammentazione del mercato interno. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di:
 - a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività delle società;
 - b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi; e
 - c) obblighi di adottare un piano per garantire la compatibilità del modello di business e della strategia della società con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C.
2. La presente direttiva non può essere adottata per ridurre il livello di tutela dei diritti umani o dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri al momento della sua adozione.
3. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione prevalgono per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici.

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:
 - a) avere avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;
 - b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio, purché almeno 20 milioni di EUR siano stati generati in uno o più dei settori seguenti associati alla classificazione statistica applicabile delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 e indicata all'allegato II:
 - i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature;
 - ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e bevande e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; o

iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi).

2. La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti:

- a) avere generato un fatturato netto di oltre 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; o
- b) avere generato un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno 20 milioni di EUR siano stati generati in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b).

3. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale è incluso nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo.

3 bis. La presente direttiva si applica alle società che hanno soddisfatto le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 nel corso di due esercizi consecutivi.

4. Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 1 lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è lo Stato membro in cui la società ha la sede legale.
5. Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 2, lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è lo Stato membro in cui la società ha una sede. Qualora la società non abbia una sede in nessuno Stato membro oppure abbia sedi situate in diversi Stati membri, lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è quello in cui la società ha generato la maggior parte del suo fatturato netto nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio.
6. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva agli enti pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴ e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵. Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva a detti enti pensionistici, essi sono considerati imprese finanziarie regolamentate ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iv).
7. La presente direttiva non si applica ai prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12, lettere b) ed f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.
8. **Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva alle imprese finanziarie regolamentate ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iv), anche per quanto riguarda i loro partner commerciali cui tali imprese finanziarie regolamentate forniscono i servizi di cui all'articolo 3, lettera g).**

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

⁵⁶ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- a) "società": uno dei soggetti seguenti:
- i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I della direttiva 2013/34/UE;
 - ii) persona giuridica costituita a norma del diritto di un paese terzo in una forma comparabile a quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2013/34/UE;
 - iii) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE o in conformità del diritto di un paese terzo in una forma comparabile a quelle elencate nell'allegato II di detta direttiva, se tale persona giuridica è composta interamente di imprese organizzate in una delle forme giuridiche di cui ai punti i) e ii);

- iv) impresa finanziaria regolamentata, a prescindere dalla forma giuridica, che è:
- un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷; un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸;
 - un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹, compresi il gestore di EuVECA a norma del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, il gestore di EuSEF a norma del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ e il gestore di ELTIF a norma del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶²;

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁵⁸ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁵⁹ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁶⁰ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

⁶¹ Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

⁶² Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

- una società di gestione di organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³;
- un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴;
- un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
- un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵ ai sensi dell'articolo 2 della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell'articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all'ente in questione;

⁶³ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁶⁴ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁶⁵ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

- una controparte centrale quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶;
- un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷;
- una società veicolo di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma dell'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE;
- una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁸;

⁶⁶ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁶⁷ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

⁶⁸ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

- una società di partecipazione assicurativa quale definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/138/CE, che fa parte di un gruppo assicurativo soggetto a vigilanza a livello di gruppo a norma dell'articolo 213 di tale direttiva e che non è esentata dalla vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
- un istituto di pagamento quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹;
- un istituto di moneta elettronica quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁰;
- un fornitore di servizi di crowdfunding quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹;
- un fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937⁷²] che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937];

⁶⁹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁷⁰ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

⁷¹ Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

⁷² COM(2020) 593 final.

- b) "impatto ambientale negativo": impatto sull'ambiente causato dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi elencati nell'allegato I, parte II;
- c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto su persone causato da un:
- i) abuso di uno dei diritti umani elencati nell'allegato I, parte I, sezione 1, in quanto detti diritti umani sono sanciti dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato I, parte I, sezione 2;
 - ii) abuso di un diritto umano non elencato nell'allegato I, parte I, sezione I, ma incluso negli strumenti in materia di diritti umani elencati nell'allegato I, parte I, sezione 2, a condizione che:
 - il diritto umano possa essere oggetto di abuso da parte di una società o di un soggetto giuridico diversi da uno Stato membro o un paese terzo o le relative autorità;
 - l'abuso del diritto umano pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato dagli strumenti in materia di diritti umani elencati nell'allegato I, parte I, sezione 2; e
 - la società sia stata ragionevolmente in grado di individuare tale abuso di diritti umani nelle proprie attività, in quelle delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali, considerate le circostanze del caso specifico, compresi la natura e la portata delle attività commerciali della società e la sua catena di attività, le caratteristiche del settore economico e il contesto geografico e operativo;

- c bis) "impatto negativo": impatto ambientale negativo e impatto negativo sui diritti umani;
- d) "filiazione": persona giuridica per il cui tramite è esercitata l'attività di "impresa controllata" quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³;
- e) "partner commerciale": un soggetto giuridico
- i) con il quale la società ha concluso un accordo commerciale connesso alle attività, ai prodotti o ai servizi della società o al quale la società fornisce servizi a norma della lettera g) ("partner commerciale diretto"), o
 - ii) che non è un partner commerciale diretto ma svolge attività commerciali connesse alle attività, ai prodotti o ai servizi della società ("partner commerciale indiretto");
- e bis) "rapporto d'affari": relazione della società con il suo partner commerciale;
- f) [...]
- g) "catena di attività":
- i) attività di un partner commerciale a monte di una società inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte della società, compresi la progettazione, l'estrazione, la produzione, il trasporto, l'immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio e

⁷³ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

- ii) attività di un partner commerciale a valle di una società inerenti alla distribuzione, a trasporto, all'immagazzinamento e allo smaltimento del prodotto, inclusi lo smantellamento, il riciclaggio, il compostaggio o il conferimento in discarica, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a nome della società, a eccezione dello smaltimento del prodotto da parte dei consumatori e della distribuzione, del trasporto, dell'immagazzinamento e dello smaltimento del prodotto soggetto al controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio o al controllo delle esportazioni relativo ad armi, munizioni o materiali bellici, dopo che l'esportazione del prodotto è stata autorizzata.

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 8, per le imprese finanziarie regolamentate ai sensi della lettera a), punto iv), il termine "catena di attività" comprende **anche** [...] le attività di:

- i) soggetti giuridici che ricevono direttamente prestiti, prestazione di garanzie e impegni dall'impresa finanziaria regolamentata;
- ii) titolari di polizze e assicurati nel quadro di contratti di assicurazione conclusi con l'impresa finanziaria regolamentata;
- iii) soggetti giuridici che cedono il rischio nel quadro di un contratto di riassicurazione ed enti pensionistici aziendali o professionali a cui è fornita copertura nel quadro di un contratto di riassicurazione concluso con l'impresa finanziaria regolamentata;
- iv) filiazioni di soggetti giuridici di cui ai punti i), ii) e iii) che beneficiano del servizio di cui ai punti i), ii) e iii), le cui attività sono collegate al servizio in questione.

La catena di attività delle imprese finanziarie regolamentate ai sensi della lettera a), punto iv), che forniscono detti servizi non include le PMI, le persone fisiche e le famiglie che ricevono i servizi;

- h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena di attività assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un esperto indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, possieda esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica;
- i) "PMI": microimpresa, piccola impresa o media impresa, quale ne sia la forma giuridica, che non fa parte di un grande gruppo, secondo le rispettive definizioni dei termini riportate all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 7, della direttiva 2013/34/UE;

- j) "iniziativa di settore": insieme stabilito su base volontaria di procedure nella catena di attività, di strumenti e di meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore, compresa la verifica di terzo indipendente, sviluppato e controllato da governi, associazioni di settore o gruppi di organizzazioni interessate;
- k) "mandatario": persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione alla quale una società ai sensi della lettera a), punto ii), ha conferito l'incarico di agire per suo conto quanto all'assolvimento degli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva;
- l) "impatto negativo grave": impatto negativo che è particolarmente incisivo per natura o che colpisce un numero elevato di persone o un'area estesa dell'ambiente ovvero ove risulti particolarmente difficile ripristinare la situazione preesistente l'impatto negativo;

- m) "fatturato netto":
- i) i "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni" quali definiti all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2013/34/UE; o
 - ii) se la società applica i principi contabili internazionali adottati in base al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁴ o è una società ai sensi della lettera a), punto ii), i ricavi quali definiti nella disciplina di informativa finanziaria, o ai sensi di questa, sulla cui base è redatto il bilancio della società;
- n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni, rappresentanti dei sindacati e dei lavoratori, consumatori e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, compresi organizzazioni della società civile, istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente e difensori dei diritti umani e dell'ambiente;
- o) [...]
- p) [...]
- q) "misura adeguata": misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese la natura e la portata delle attività commerciali della società e le caratteristiche del settore economico e dello specifico partner commerciale;

⁷⁴ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

- r) "società madre": una società che controlla una o più filiazioni ai sensi della lettera d);
- s) "gruppo di società": una società madre e tutte le sue filiazioni;
- t) "riparazione": risarcimento finanziario o non finanziario fornito dalla società alla persona o alle persone colpite dall'impatto negativo effettivo, compreso il ripristino per la persona o le persone colpite o per l'ambiente della situazione in cui si troverebbero se non si fosse verificato l'impatto negativo, in modo proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al coinvolgimento della società in esso.

Articolo 4

Dovere di diligenza

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 5 a 11 ("dovere di diligenza" o "diligenza") mediante:
 - a) integrazione della diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 5;
 - b) individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 6;
 - c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 7 e 8;
 - d) instaurazione e mantenimento di una procedura di reclamo in conformità dell'articolo 9;
 - e) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10;
 - f) comunicazione pubblica sul dovere di diligenza in conformità dell'articolo 11.
2. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini del dovere di diligenza, ciascuna società abbia il diritto di condividere risorse e informazioni all'interno del gruppo di società di cui è parte e con altri soggetti giuridici.
3. Gli Stati membri provvedono a che le società o altri soggetti giuridici non siano obbligati a rivelare ai propri partner commerciali, che adempiono agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, informazioni considerate un segreto commerciale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁵.

⁷⁵ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Dovere di diligenza a livello di gruppo

1. Gli Stati membri provvedono a che le società madri che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possano adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 15 per conto di società, loro filiazioni, che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciò non pregiudica la responsabilità civile delle filiazioni ai sensi dell'articolo 22.
2. L'adempimento degli obblighi di diligenza da parte di una società madre in conformità del paragrafo 1 è soggetto a tutte le seguenti condizioni:
 - a) la filiazione fornisce tutte le informazioni necessarie alla società madre e collabora con essa per adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
 - b) la filiazione deve attenersi alla politica del dovere di diligenza della società madre, opportunamente adattata per garantire che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano assolti in relazione alla filiazione;
 - c) la filiazione integra il dovere di diligenza in tutte le proprie politiche e i propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 5;
 - d) se del caso, la filiazione chiede garanzie contrattuali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c);
 - e) se del caso, la filiazione si adopera per concludere un contratto con un partner commerciale indiretto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 4;
 - f) se del caso, la filiazione sospende temporaneamente o cessa il rapporto d'affari ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, o dell'articolo 8, paragrafo 6.

Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le sue politiche e i suoi sistemi di gestione dei rischi e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza.
 - 1 bis. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:
 - a) una descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;
 - b) un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società e i partner commerciali diretti o indiretti della società, se del caso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c) o dell'articolo 8, paragrafo 4; e
 - c) una descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai partner commerciali.
2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società aggiorni la politica del dovere di diligenza senza indebito ritardo dopo il verificarsi di un cambiamento significativo, e in ogni caso almeno ogni 24 mesi.
3. Gli Stati membri provvedono a che le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, predispongano le azioni elencate all'articolo 4, paragrafo 1, e vigilino su di esse.

Individuazione degli impatti negativi effettivi e potenziali

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alle loro catene di attività, da quelle dei suoi partner commerciali.
- 1 bis. Al fine di ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1, le società possono mappare tutti i settori delle proprie attività, di quelle delle proprie filiazioni e, se collegate alle loro catene di attività, di quelle dei propri partner commerciali. Sulla base dei risultati di tale mappatura, le società possono effettuare una valutazione approfondita dei settori in cui sono stati individuati gli impatti negativi più probabili o più significativi.
2. In deroga al paragrafo 1, le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono tenute unicamente a individuare gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

3. Qualora le imprese finanziarie regolamentate ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iv) forniscano i servizi di cui all'articolo 3, lettera g), procedono all'individuazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, unicamente prima della fornitura del servizio.
4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi.

Articolo 6 bis

Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati

1. Al fine di ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 o 8, qualora non sia possibile affrontare contemporaneamente e in modo completo tutti gli impatti negativi individuati, gli Stati membri provvedono a che le società attribuiscano priorità agli impatti negativi causati dalle loro attività, da quelle delle loro filiazioni o da quelle dei loro partner commerciali.
2. L'attribuzione di priorità agli impatti negativi si basa sulla gravità e sulla probabilità dell'impatto negativo. La gravità di un impatto negativo è valutata in base alla sua rilevanza, al numero di persone colpite o all'estensione dell'ambiente colpito e alla difficoltà di ripristinare la situazione preesistente.

3. Una volta che gli impatti negativi più significativi sono stati affrontati in conformità degli articoli 7 o 8 in un ragionevole lasso di tempo, la società affronta gli impatti negativi meno significativi.

Articolo 7

Prevenzione degli impatti negativi potenziali

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 per prevenire gli impatti negativi potenziali che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 e a cui, se del caso, è stata attribuita priorità a norma dell'articolo 6 bis o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente.

Ai fini di stabilire le misure adeguate di cui al primo comma, si tiene debitamente conto dei seguenti elementi:

- a) se l'impatto negativo potenziale è causato solo dalla società, congiuntamente dalla società e dalla sua filiazione o dal suo partner commerciale oppure se è causato solo dal partner commerciale della società nella sua catena di attività;
- b) se l'impatto negativo potenziale si è verificato nelle attività della filiazione, del partner commerciale diretto o del partner commerciale indiretto; e
- c) la capacità della società di influenzare il partner commerciale responsabile dell'impatto negativo potenziale.

2. La società è tenuta ove pertinente a:

- a) se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare senza indebito ritardo un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi potenzialmente interessati;

- b) chiedere a un partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena di attività della società ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 4;
 - c) effettuare gli investimenti finanziari o non finanziari necessari, ad esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture di produzione;
 - d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI che è partner commerciale della società qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica. Il sostegno mirato e proporzionato può assumere la forma di finanziamenti, quali finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza nell'ottenere finanziamenti, o orientamenti, quali formazione o potenziamento dei sistemi di gestione;
 - e) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di prevenire o attutire l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace.
3. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 2, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner commerciale indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 4.

4. Le garanzie contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente.

Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società.

5. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la società è tenuta, come opzione ultima, ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner commerciale in collegamento con il quale o nella catena di attività del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti:

- a) sospensione temporanea del rapporto d'affari relativamente alle attività interessate, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e attenuazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine. In mancanza di una tale aspettativa ragionevole o nel caso in cui le iniziative non siano andate a buon fine a breve termine, la società cessa il rapporto d'affari;
- b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave.

Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere temporaneamente e cessare il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.

6. In deroga al paragrafo 5, l'impresa finanziaria regolamentata ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iv) non è tenuta, quando fornisce i servizi di cui all'articolo 3, lettera g), a sospendere temporaneamente o cessare il rapporto d'affari.

Qualora l'impresa finanziaria regolamentata ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iv), decida di non sospendere temporaneamente o non cessare il rapporto d'affari conformemente al primo comma, monitora l'impatto negativo effettivo compiendo al contempo sforzi di prevenzione o attenuazione.

7. In deroga al paragrafo 5, la società non è tenuta a cessare il rapporto d'affari nel caso in cui:
- a) sia ragionevole attendersi che la cessazione comporterebbe un impatto negativo più grave dell'impatto negativo potenziale che non sarebbe possibile prevenire o attutire sufficientemente; o
 - b) non sia disponibile alcuna alternativa a tale rapporto d'affari che fornisce una materia prima, un prodotto o un servizio essenziali per la produzione di beni o la fornitura di servizi da parte della società e la cessazione arrecherebbe un pregiudizio sostanziale alla società.

Qualora la società decida di non cessare il rapporto d'affari in conformità del primo comma, riferisce all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

La società monitora l'impatto negativo potenziale, effettua periodicamente una nuova valutazione della decisione di non cessare il rapporto d'affari e cerca rapporti d'affari alternativi.

8. L'obbligo di sospendere temporaneamente oppure di cessare il rapporto d'affari a norma del paragrafo 5 non si applica ad accordi commerciali conclusi dalla società prima della scadenza del periodo di recepimento in conformità dell'articolo 30 della presente direttiva.

Arresto degli impatti negativi effettivi

1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 e a cui, se del caso, è stata attribuita priorità a norma dell'articolo 6 bis.

Ai fini di stabilire le misure adeguate di cui al primo comma, si tiene debitamente conto dei seguenti elementi:

- a) se l'impatto negativo effettivo è causato solo dalla società, congiuntamente dalla società e dalla sua filiazione o dal suo partner commerciale oppure se è causato solo dal partner commerciale della società nella sua catena di attività;
 - b) se l'impatto negativo effettivo si è verificato nelle attività della filiazione, del partner commerciale diretto o del partner commerciale indiretto; e
 - c) la capacità della società di influenzare il partner commerciale responsabile dell'impatto negativo effettivo.
2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società ne minimizzino l'entità.
 3. La società è tenuta ove pertinente a:
 - a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e alla portata dell'impatto negativo e al coinvolgimento della società in esso;

- b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare senza indebito ritardo un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto in consultazione con i portatori di interessi;
- c) chiedere a ciascun partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta e, se necessario, di un piano d'azione correttivo, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto partecipino alla catena di attività ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5;
- d) effettuare gli investimenti finanziari o non finanziari necessari, ad esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture di produzione;
- e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI che è partner commerciale della società qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne metta a repentaglio la sostenibilità economica. Il sostegno mirato e proporzionato può assumere la forma di finanziamenti, quali finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza nell'ottenere finanziamenti, o orientamenti, quali formazione o potenziamento dei sistemi di gestione;
- f) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace;
- g) fornire riparazione alle persone e comunità colpite.

4. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi che risulti impossibile arrestare o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 3, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner commerciale indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 5.
5. Le garanzie contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente.

Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società.

6. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, la società è tenuta, come opzione ultima, ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner commerciale in collegamento con il quale o nella catena di attività del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti:
 - a) sospensione temporanea del rapporto d'affari relativamente alle attività interessate, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine. In mancanza di una tale aspettativa ragionevole o nel caso in cui le iniziative non siano andate a buon fine a breve termine, la società cessa il rapporto d'affari;

- b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave.

Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere temporaneamente e cessare il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.

- 7. In deroga al paragrafo 6, l'impresa finanziaria regolamentata ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iv) non è tenuta, quando fornisce i servizi di cui all'articolo 3, lettera g), a sospendere temporaneamente o cessare il rapporto d'affari.

Qualora l'impresa finanziaria regolamentata ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iv), decida di non sospendere temporaneamente o non cessare il rapporto d'affari conformemente al primo comma, monitora l'impatto negativo effettivo compiendo al contempo sforzi tesi ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità.

8. In deroga al paragrafo 6, la società non è tenuta a cessare il rapporto d'affari nel caso in cui:
- a) sia ragionevole attendersi che la cessazione comporterebbe un impatto negativo più grave dell'impatto negativo effettivo che non sarebbe possibile arrestare o minimizzare; o
 - b) non sia disponibile alcuna alternativa a tale rapporto d'affari che fornisce una materia prima, un prodotto o un servizio essenziali per la produzione di beni o la fornitura di servizi da parte della società e la cessazione arrecherebbe un pregiudizio sostanziale alla società.

Qualora la società decida di non cessare il rapporto d'affari in conformità del primo comma, riferisce all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

La società monitora l'impatto negativo effettivo, effettua periodicamente una nuova valutazione della decisione di non cessare il rapporto d'affari e cerca rapporti d'affari alternativi.

9. L'obbligo di sospendere temporaneamente oppure di cessare il rapporto d'affari a norma del paragrafo 6 non si applica ad accordi commerciali conclusi dalla società prima della scadenza del periodo di recepimento in conformità dell'articolo 30 della presente direttiva.

Articolo 9

Procedura di reclamo

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società dia alle persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 la possibilità di presentarle un reclamo qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e delle attività dei suoi partner commerciali nella catena di attività della società.
2. Gli Stati membri provvedono a che possano presentare reclamo:
 - a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite;
 - b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena di attività interessata; e
 - c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati all'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente che è oggetto del reclamo.

3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura equa, accessibile e trasparente di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi i lavoratori e i sindacati interessati. La procedura garantisce la riservatezza dell'identità della persona o dell'organizzazione che presenta il reclamo e le misure necessarie per evitare qualsiasi forma di ritorsione da parte della società e delle sue filiazioni.

Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6 e la società adotta le misure appropriate conformemente agli articoli 7 e 8, comprese, se del caso, riparazioni.

4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di:

- a) chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito; e
- b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere dei gravi impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le società siano autorizzate ad adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, primo comma, partecipando a procedure di reclamo collaborative, fra cui quelle istituite congiuntamente dalle società, attraverso associazioni industriali o iniziative multipartecipative, a condizione che le procedure collettive soddisfino i requisiti di cui al presente articolo.

Monitoraggio

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene di attività della società, di quelle dei loro partner commerciali per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi. La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo che il verificarsi di un cambiamento significativo ma almeno ogni 24 mesi e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi rilevanti di manifestazione di tali effetti negativi. La politica del dovere di diligenza è aggiornata in base all'esito di tali valutazioni e tenendo debitamente conto delle informazioni pertinenti fornite dai portatori di interessi.

2. In deroga al paragrafo 1, **quando forniscono i servizi di cui all'articolo 3, lettera g)**, le imprese finanziarie regolamentate ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iv), effettuano periodicamente una valutazione riguardo ai loro partner commerciali [...] solo per monitorare l'efficacia degli interventi di prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi individuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

Comunicazione

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web un bilancio d'esercizio in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari. Il bilancio è pubblicato entro un termine ragionevole non superiore a 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatto.

Si considera che le società incluse in una relazione sulla gestione consolidata ed esentate dagli obblighi di cui agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 7, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 7, di detta direttiva abbiano adempiuto all'obbligo di cui al presente articolo.

2. La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese riguardo a tali impatti.

Articolo 12

Clausole contrattuali tipo

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interesse, adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario al fine di agevolare le società nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 13

Orientamenti

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emana orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.

Misure di accompagnamento

1. Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i partner commerciali nelle loro catene di attività ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI che intervengono nelle catene di attività delle società.
2. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato applicabili, gli Stati membri possono erogare sostegno finanziario alle PMI.
3. La Commissione può integrare le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi.
4. Le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per la valutazione dell'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.

Articolo 15

Lotta ai cambiamenti climatici

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), adotti un piano, compresi azioni di esecuzione e i relativi piani finanziari e di investimento, al fine di garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119 e, se del caso, l'esposizione della società alle attività connesse al carbone, al petrolio e al gas, di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE. Il piano indica in particolare, sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto.
2. Gli Stati membri provvedono a che la società includa nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario.
- 3 [...]

Articolo 16

Mandatario

1. Gli Stati membri stabiliscono norme che impongono a una società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che opera in uno Stato membro di designare una persona fisica o giuridica suo mandatario, stabilito o domiciliato in uno degli Stati membri in cui opera. La designazione è valida quando il mandatario ne conferma l'accettazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono norme che impongono al mandatario o alla società di comunicare il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del mandatario all'autorità di controllo dello Stato membro in cui il mandatario è domiciliato o stabilito. Gli Stati membri stabiliscono norme che impongono al mandatario di fornire all'autorità di controllo che lo richieda copia della designazione in una delle lingue ufficiali dello Stato membro.
3. Gli Stati membri stabiliscono norme che impongono al mandatario o alla società di informare l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il mandatario è domiciliato o stabilito e, se diversa, l'autorità di controllo dello Stato membro in cui la società ha generato la maggior parte del fatturato netto nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio del fatto che la società è una società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri stabiliscono norme che impongono a ciascuna società di conferire al mandatario il potere di ricevere dalle autorità di controllo comunicazioni su tutte le questioni necessarie per assicurare il rispetto e l'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. La società è tenuta a conferire al mandatario i poteri e le risorse necessari per cooperare con le autorità di controllo.
5. Qualora la società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, tutti gli Stati membri in cui opera la società dovrebbero essere competenti a far rispettare tali obblighi in conformità del diritto nazionale. Lo Stato membro che intende far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo informa le autorità di controllo tramite la rete europea delle autorità di controllo conformemente all'articolo 21 in modo che essi non vengano fatti rispettare da altri Stati membri.

Autorità di controllo

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate a norma degli articoli da 6 a 11 e dell'articolo 15 ("autorità di controllo").
2. Per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità di controllo competente è quella dello Stato membro in cui la società ha la sede legale.
3. Per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'autorità di controllo competente è quella dello Stato membro in cui la società ha una succursale. Se la società non ha una succursale in uno Stato membro o ha succursali situate in Stati membri diversi, l'autorità di controllo competente è l'autorità di controllo dello Stato membro in cui la società ha generato la maggior parte del fatturato netto nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio precedente la data indicata all'articolo 30 o, se posteriore, la data in cui la società soddisfa per la prima volta i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

La società di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può chiedere, con richiesta debitamente motivata, di cambiare l'autorità di controllo competente a disciplinare le questioni contemplate dalla presente direttiva nei suoi confronti se un mutamento delle circostanze comporta che generi la maggior parte del suo fatturato nell'Unione in uno Stato membro diverso.

3 bis. Se la società madre adempie agli obblighi derivanti dalla presente direttiva per conto delle sue filiazioni conformemente all'articolo 4 bis, l'autorità di controllo competente per la società madre e le sue filiazioni è quella della società madre ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

Qualora l'autorità di controllo di cui al primo comma individui l'inosservanza da parte della filiazione degli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, ne informa l'autorità di controllo che sarebbe competente per tale filiazione a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, a esercitare i poteri riguardo a tale filiazione conformemente agli articoli 18 e 20.

4. Lo Stato membro che designa più di un'autorità di controllo provvede a che le rispettive competenze di ciascuna siano stabilite chiaramente e che le autorità cooperino strettamente ed efficacemente tra loro.
5. Gli Stati membri possono designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate anche quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva.

6. Entro la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membri comunica alla Commissione nome ed estremi di contatto di ciascuna autorità di controllo designata a norma del presente articolo, indicando le rispettive competenze qualora designi più di una autorità. Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi modifica dei dati comunicati.
7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
8. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di controllo e provvedono a che esse, così come tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per esse e i revisori o periti che agiscono per loro conto, esercitino i poteri di cui dispongono con imparzialità e in trasparenza e nel rispetto degli obblighi di segreto professionale. Gli Stati membri provvedono in particolare a che l'autorità sia giuridicamente e funzionalmente indipendente dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione siano esenti da conflitti di interessi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza, e si astengano da qualsiasi atto incompatibile con le funzioni che esercitano.

Articolo 18

Poteri delle autorità di controllo

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compreso il potere di richiedere informazioni e di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli da 6 a 11 e dall'articolo 15. Per quanto riguarda l'articolo 15, gli Stati membri impongono alle autorità di controllo unicamente di vigilare sull'adozione del piano da parte delle società.

2. L'autorità di controllo può avviare un'indagine d'ufficio o a seguito di una segnalazione circostanziata trasmessa a norma dell'articolo 19, se ritiene di disporre di informazioni sufficienti a indicare una possibile violazione, da parte di una data società, degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.
3. Le ispezioni sono effettuate nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione e previo avviso alla società, salvo nei casi in cui la comunicazione preventiva ostacoli l'efficacia dell'ispezione. L'autorità di controllo che, nell'ambito di un'indagine, intende effettuare un'ispezione nel territorio di uno Stato membro diverso dal proprio chiede l'assistenza della sua omologa di tale Stato membro a norma dell'articolo 21, paragrafo 2.
4. L'autorità di controllo che, in esito alle iniziative adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, rileva un'inosservanza delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva concede alla società in questione un congruo periodo di tempo per adottare provvedimenti correttivi, se possibili.

L'adozione di provvedimenti correttivi non preclude l'imposizione di sanzioni o l'attivazione della responsabilità civile in caso di danni, a norma, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.

5. Nello svolgimento dei compiti assegnatili l'autorità di controllo dispone almeno dei poteri seguenti:
 - a) ordinare:
 - i) la cessazione della violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva;
 - ii) l'astensione da qualsiasi reiterazione della condotta in questione; e
 - iii) se del caso, fornire riparazioni proporzionate alla violazione e necessari per porvi fine;

- b) imporre sanzioni in conformità dell'articolo 20; e
 - c) adottare misure provvisorie in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi e irreparabili.
6. Le autorità di controllo esercitano i poteri di cui al presente articolo conformemente al diritto nazionale:
- a) direttamente;
 - b) in cooperazione con altre autorità; o
 - c) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

Articolo 19

Segnalazioni circostanziate

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere all'autorità di controllo una segnalazione circostanziata se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che una società non rispetti le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ("segnalazione circostanziata").
2. Se la segnalazione circostanziata riguarda una materia di competenza di un'altra autorità di controllo, l'autorità che la riceve la inoltra all'autorità competente.
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo valutino le segnalazioni circostanziate entro un periodo di tempo appropriato e, se del caso, esercitino i poteri di cui all'articolo 18.

4. L'autorità di controllo informa quanto prima la persona di cui al paragrafo 1, in conformità delle applicabili disposizioni del diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione, dell'esito della valutazione della segnalazione circostanziata e le fornisce le relative motivazioni.
5. Gli Stati membri provvedono a che la persona che trasmette la segnalazione circostanziata a norma del presente articolo e che, in conformità del diritto nazionale, ha al riguardo un interesse legittimo abbia accesso a un organo giurisdizionale o altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità di controllo.

Articolo 20

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Nel decidere se imporre sanzioni e, in caso affermativo, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso, in particolare delle iniziative avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiesti dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nella sua catena di attività.
3. Le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte sono proporzionate al fatturato netto della società a livello mondiale.

4. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi decisione con cui l'autorità di controllo infligge sanzioni per violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva sia pubblicata, pubblicamente disponibile per almeno tre anni e inviata alla rete europea delle autorità di controllo. La decisione pubblicata non contiene dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 21

Rete europea delle autorità di controllo

1. La Commissione istituisce una rete europea delle autorità di controllo composta di rappresentanti delle autorità di controllo. La rete agevola la cooperazione fra autorità di controllo così come il coordinamento e l'allineamento delle prassi regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza delle autorità di controllo e, ove appropriato, la condivisione di informazioni tra di esse.

La Commissione può invitare le agenzie dell'Unione dotate di competenze nei settori contemplati dalla presente direttiva ad aderire alla rete europea delle autorità di controllo.

- 1 bis. La Commissione istituisce un sistema sicuro di scambio di informazioni relative al fatturato netto generato nell'Unione da una società di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che non ha una succursale in uno Stato membro o ha succursali situate in Stati membri diversi. Gli Stati membri comunicano regolarmente le informazioni di cui dispongono in merito al fatturato netto generato da tali società. La Commissione analizza tali informazioni entro un periodo di tempo ragionevole e comunica allo Stato membro in cui la società ha generato la maggior parte del suo fatturato netto nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio finanziario, che la società è una società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e che l'autorità di controllo dello Stato membro è competente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.
2. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca nell'assolvimento dei loro compiti e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende la collaborazione ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, anche in relazione alle ispezioni e alle richieste di informazioni.
3. Ciascuna autorità di controllo adotta tutte le iniziative opportune necessarie per dare seguito alla richiesta di assistenza di un'altra autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Ove necessario in considerazione delle circostanze del caso, il termine può essere prorogato al massimo di due mesi sulla base di un'adeguata giustificazione. Tali iniziative possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine.
4. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. L'autorità di controllo usa le informazioni ricevute tramite una richiesta di assistenza soltanto per la finalità per cui sono state richieste.

5. L'autorità di controllo richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, a seconda dei casi, dei progressi delle misure da adottare per rispondere alla richiesta di assistenza.
6. Le autorità di controllo non impongono alcuna spesa per gli atti compiuti e le misure adottate a seguito di una richiesta di assistenza.

Le autorità di controllo possono tuttavia concordare disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza in casi eccezionali.

7. L'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, informa la rete europea delle autorità di controllo di tale fatto e dell'eventuale richiesta di cambiamento dell'autorità di controllo competente.
8. In caso di dubbi sull'attribuzione delle competenze, le informazioni su cui si basa tale attribuzione sono condivise con la rete europea delle autorità di controllo, la quale può coordinare le iniziative volte a trovare una soluzione.

9. La rete europea delle autorità di controllo pubblica le decisioni delle autorità di vigilanza contenenti sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafo 4.

Articolo 22

Responsabilità civile delle società e diritto al pieno risarcimento

1. Gli Stati membri provvedono a che una società possa essere ritenuta responsabile di un danno causato a una persona fisica o giuridica, a condizione che:
- a) la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, quando il diritto, il divieto o l'obbligo elencato nell'allegato I sia inteso a tutelare la persona fisica o giuridica; e
 - b) a seguito dell'inosservanza di cui alla lettera a), sia stato causato un danno all'interesse giuridico della persona fisica o giuridica tutelato dal diritto nazionale.

Una società non può essere ritenuta responsabile se il danno è stato causato solo dai suoi partner commerciali nella sua catena di attività.

2. Ove la società sia stata ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo 1, una persona fisica o giuridica ha diritto al pieno risarcimento del danno in conformità del diritto nazionale. Il pieno risarcimento ai sensi della presente direttiva non conduce a una sovra-compensazione del danno subito, sia sotto forma di risarcimento punitivo che di risarcimento multiplo o di altra natura.

3. La responsabilità civile della società che discende dalla presente disposizione lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella catena di attività della società.

Quando il danno è stato causato congiuntamente dalla società, dalla sua filiazione e da un partner commerciale diretto o indiretto, essi sono responsabili in solido, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alle condizioni della responsabilità in solido e ai diritti di regresso.

4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva.
5. Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il presente articolo siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto di uno Stato membro.

Articolo 23

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione di qualsiasi violazione della presente direttiva e alla protezione della persona che segnala la violazione.

Articolo 24

[...]

Articolo 25

[...]

Articolo 26

[...]

Articolo 27

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, punto E.2, è aggiunto il punto seguente:

vi) direttiva... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L ..., ...) *+.

* Direttiva... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L ..., ...).".

Articolo 28

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

+ GU: Inserire nel testo numero e data della direttiva di cui al documento... e inserire in nota il riferimento alla relativa GU.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 29

Riesame

Entro il ... [*sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva*] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi ed esamina se occorra:

- a) rivedere i limiti minimi del numero di dipendenti e del fatturato netto di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) modificare l'elenco dei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), anche per allinearli alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;
- b bis) rivedere il criterio del fatturato netto generato nell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e la soglia del fatturato netto;

- b ter) rivedere l'articolo 2 in modo da includere il numero di dipendenti e il fatturato netto delle filiazioni della società nel calcolo del numero di dipendenti e del fatturato netto della società;
- b quater) rivedere l'articolo 3, lettera a), in modo da includere altre persone giuridiche costituite sotto forme giuridiche diverse da quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2013/34/UE o in una forma analoga a quelle ivi elencate;
- c) modificare l'allegato I, anche alla luce degli sviluppi internazionali;
- c bis) rivedere la definizione di "catena di attività" di cui all'articolo 3, lettera g), ivi compresa la necessità di includere la fornitura di investimenti **o la fornitura di servizi di cui all'articolo 3, lettera g), da parte di imprese finanziarie regolamentate ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iv); e**
- d) estendere gli articoli da 4 a 14 agli impatti climatici negativi o rivedere l'articolo 15.

Articolo 30

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ... [*due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva*], le disposizioni regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni come segue:

- a) dal... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] per quanto riguarda le società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e con più di 1 000 dipendenti in media e che hanno generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 300 milioni di EUR nell'ultimo esercizio precedente... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;
- b) dal... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] per quanto riguarda le società costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto superiore a 300 milioni di EUR nell'Unione nell'ultimo esercizio precedente... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva];
- c) dal... [quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a);
- d) dal... [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b).

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente

PARTE I**1. DIRITTI UMANI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA C)**

1. [...]
2. Il diritto alla vita, comprese le guardie di sicurezza private o pubbliche che proteggono le risorse, le strutture o il personale della società che provocano la morte di una persona a causa della mancanza di istruzioni o di controllo da parte della società, interpretato in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.;
3. Il divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante, comprese le guardie di sicurezza private o pubbliche che proteggono le risorse, le strutture o il personale dell'impresa che sottopongono una persona a tortura o a trattamento crudele, inumano o degradante a causa della mancanza di istruzioni o di controllo da parte della società, interpretato in linea con l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
4. Il diritto alla libertà e alla sicurezza, interpretato in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
5. Il divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di illegittime offese alla sua reputazione o al suo onore, interpretato in linea con l'articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
6. Il divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione, interpretato in linea con l'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

7. Il diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui un equo salario e un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa, un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, interpretato in linea con l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
8. Il divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, interpretato in linea con l'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
9. [...]
10. Il divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138), interpretato in linea con gli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138).
11. Il divieto delle forme peggiori di lavoro minorile (persone di età inferiore ai 18 anni), interpretato in linea con l'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono:
 - a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
 - b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;

- c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti; e
 - d) lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.
12. Il divieto del lavoro forzato o obbligatorio, vale a dire ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, interpretato in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29). Per lavoro forzato o obbligatorio non si intende un lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
13. Il divieto della schiavitù e della tratta di schiavi sotto qualsiasi forma, ivi comprese le pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, e della tratta di esseri umani, interpretato in linea con l'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

14. [...]
15. Il diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, interpretato in linea con gli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, l'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti:
- a) i lavoratori sono liberi di costituire sindacati o di aderirvi;
 - b) la costituzione di un sindacato, così come l'adesione e l'appartenenza ad esso, non deve essere invocata come motivo di discriminazione ingiustificata o ritorsione;
 - c) i sindacati sono liberi di operare in linea con le proprie costituzioni e norme, senza ingerenze da parte delle autorità; e
 - d) il diritto di sciopero e il diritto di negoziazione collettiva.
16. Il divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego, interpretato in linea con gli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), gli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Ciò comprende, in particolare:
- a) il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore; e
 - b) la discriminazione fondata sull'origine nazionale o sull'estrazione sociale, sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla religione o sulle opinioni politiche.

17. [...]
18. Il divieto di causare cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, come la deforestazione, che:
- a) compromettano sostanzialmente le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti;
 - b) privino una persona dell'accesso ad acqua potabile sicura e pulita;
 - c) ostacolino l'accesso di una persona ai servizi igienico-sanitari o distruggano questi ultimi;
 - d) ledano la salute di una persona,

interpretato in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e gli articoli 11 e 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

19. Il divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona, interpretato in linea con l'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

20. [...]

21. [...]

2. STRUMENTI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E LIBERTÀ FONDAMENTALI

- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
- Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
 - Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)
 - Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98)
 - Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) e relativo protocollo del 2014
 - Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)
 - Convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138)
 - Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182)
 - Convenzione concernente l'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100)
 - Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, 1958 (n. 111).

PARTE II

DIVIETI E OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA B)

1. L'obbligo di evitare o attenuare gli impatti negativi sulla diversità biologica, interpretato in linea con l'articolo 10, lettera b), della convenzione sulla diversità biologica del 1992 e il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente, compresi gli obblighi derivanti dal protocollo di Cartagena in materia di sviluppo, manipolazione, trasporto, uso, trasferimento e immissione nell'ambiente di organismi viventi modificati e dal protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica, del 12 ottobre 2014.
2. Il divieto di importare, esportare, riesportare o introdurre dal mare senza permesso qualunque esemplare di una specie iscritta nelle appendici da I a III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), del 3 marzo 1973, interpretato in linea con gli articoli III, IV e V della convenzione.
3. Il divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione di prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata sul mercurio, del 10 ottobre 2013 (convenzione di Minamata), interpretato in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione.
4. Il divieto di utilizzare mercurio e composti di mercurio nei processi di fabbricazione elencati nell'allegato B, parte I, della convenzione di Minamata posteriormente alla data di eliminazione progressiva specificata nella convenzione per i singoli processi, interpretato in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione.

5. Il divieto di trattamento illecito dei rifiuti di mercurio, interpretato in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione di Minamata e con l'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁶.
6. Il divieto di produzione e uso di sostanze chimiche elencate nell'allegato A della convenzione di Stoccolma, del 22 maggio 2001, sugli inquinanti organici persistenti, interpretato in linea con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della convenzione, e il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁷.
7. Il divieto di manipolazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento illeciti dei rifiuti, interpretato in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), della convenzione sugli inquinanti organici persistenti e con l'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1021.
8. Il divieto di importazione o esportazione di una sostanza chimica elencata nell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO), del 10 settembre 1998, interpretato in linea con l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione e con quanto indicato dalla parte importatrice o esportatrice della convenzione conformemente alla procedura di previo assenso informato (procedura PIC).

⁷⁶ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

⁷⁷ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

9. Il divieto di importazione ed esportazione illecite di sostanze controllate di cui agli allegati A, B, C ed E del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono relativo alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, interpretato in linea con l'articolo 4 B del protocollo di Montreal e con le disposizioni in materia di licenze a norma del diritto applicabile nella giurisdizione pertinente.
10. Il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti interpretato in linea con l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del 22 marzo 1989 (convenzione di Basilea), e con il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁸:
- a) verso una parte della convenzione che ha vietato l'importazione di tali rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, interpretato in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Basilea;
 - b) verso uno Stato di importazione che non dà per iscritto il suo accordo specifico all'importazione di questi rifiuti, qualora detto Stato non abbia vietato l'importazione di tali rifiuti pericolosi, interpretato in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della convenzione di Basilea;
 - c) verso uno Stato non parte della convenzione di Basilea, interpretato in linea con l'articolo 4, paragrafo 5, della convenzione di Basilea;

⁷⁸ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

- d) verso uno Stato di importazione se tali rifiuti pericolosi o altri rifiuti non sono gestiti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico in detto Stato o altrove, interpretato in linea con l'articolo 4, paragrafo 8, prima frase, della convenzione di Basilea.
11. Il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi dai paesi elencati nell'allegato VII della convenzione di Basilea verso paesi non compresi nell'elenco dell'allegato VII per le operazioni elencate nell'allegato IV della convenzione di Basilea, interpretato in linea con l'articolo 4A della convenzione di Basilea e con gli articoli 34 e 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
12. Il divieto di importazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti da paesi non parti che non hanno ratificato la convenzione di Basilea, interpretato in linea con l'articolo 4, paragrafo 5, della convenzione di Basilea.
13. L'obbligo di evitare o attenuare gli impatti negativi sulle proprietà considerate patrimonio naturale ai sensi dell'articolo 2 della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, del 16 novembre 1972 (convenzione sul patrimonio mondiale), interpretata in linea con l'articolo 5, lettera d), della convenzione sul patrimonio mondiale e con il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente.
14. L'obbligo di evitare o attenuare gli impatti negativi sulle zone umide quali definite all'articolo 1 della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, del 2 febbraio 1971 (convenzione di Ramsar), interpretato in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Ramsar e con il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente.

15. L'obbligo di prevenire l'inquinamento causato dalle navi, interpretato in linea con la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, del 2 novembre 1973, modificata dal protocollo del 1978 (convenzione MARPOL 73/78). Ciò comprende:
- a) il divieto di scarico in mare di:
 - i) idrocarburi o miscele di idrocarburi secondo le definizioni di cui alla norma 1 dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, interpretato in linea con le norme da 9 a 11 dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
 - ii) sostanze liquide nocive secondo la definizione di cui alla norma 1, punto 6, dell'allegato II della convenzione MARPOL 73/78, interpretato in linea con le norme 5 e 6 dell'allegato II della convenzione MARPOL 73/78; e
 - iii) acque di scarico secondo le definizioni di cui alla norma 1, punto 3, dell'allegato IV della convenzione MARPOL 73/78, interpretato in linea con le norme da 8 a 9 dell'allegato IV della convenzione MARPOL 73/78;
 - b) il divieto di illecito inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli secondo la definizione di cui alla norma 1 dell'allegato III della convenzione MARPOL 73/78, interpretato in linea con le norme da 1 a 7 dell'allegato III della convenzione MARPOL 73/78; e
 - c) il divieto di illecito inquinamento da rifiuti delle navi secondo la definizione di cui alla norma 1 dell'allegato V della convenzione MARPOL 73/78, interpretato in linea con le norme da 3 a 6 dell'allegato V della convenzione MARPOL 73/78;
16. Il divieto di illecito inquinamento dell'ambiente marino per immissione, secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), del 10 dicembre 1982, interpretato in linea con l'articolo 210 dell'UNCLOS e con il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente.

ELENCO DELLA CLASSIFICAZIONE STATISTICA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
DEFINITE ALL'ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1893/2006 DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA b)

Articolo	Settore	Codice NACE corrispondente
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese)	Sezione C, divisioni da 13 a 15
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature	Sezione G, divisione 46, gruppo 46.4, classi 46.41 e 46.42
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	Agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa)	Sezione A
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande	Sezione C, divisioni 10 e 11

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande	Sezione G, divisione 46, gruppo 46.1, classi da 46.11 a 46.13, 46.16 e 46.17
		Sezione G, divisione 46, gruppo 46.2
		Sezione G, divisione 46, gruppo 46.3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	Estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava)	Sezione B
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	Fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi)	Sezione C, divisioni da 23 a 25
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	Commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)	Sezione G, divisione 46, gruppo 46.7, classi da 46.71 a 46.73, 46.75 e 46.76